

1^a SERIE SPECIALE

**PRODUZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA
Anno 131^o — Numero 30**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

- Roma - Mercoledì, 25 luglio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- n. 327. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Ricorso della regione Emilia-Romagna - Decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna recante annullamento delle deliberazioni del consiglio regionale sull'adozione del piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - Violazione della competenza regionale in materia di piani territoriali paesistici e piani territoriali di coordinamento - Sussistenza - Annullamento del provvedimento della commissione di controllo.
 (Decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna 15 dicembre 1989, prot. 9105, reg. 6901, di annullamento delle delibere del consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989).
 (Cost., artt. 117 e 118; art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431) **Pag. 9**
- n. 328. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Proprietà terriera privata - Prevista libera raccolta dei tartufi nei terreni e nei boschi altrui non coltivati - Possibilità che il proprietario terriero si riservi la proprietà dei tartufi solo se coltivati e controlli le tartufaie - Estensione con legge regionale del regime della libera raccolta ai terreni ove si trovano aziende faunistiche - Venatorie - Asserita violazione del diritto dominicale del proprietario del terreno e del principio in base al quale la disciplina dei rapporti interpretati è sottratta alla potestà normativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
 (Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3; legge regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47, artt. 2 e 6).
 (Cost., artt. 42, secondo e terzo comma, e 117) **» 15**
- n. 329. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Dipendenti civili dello Stato - Personale femminile - Pensioni attribuite ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092, prevedente un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni - Previsto differimento del trattamento di quiescenza al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso ai fini del conseguimento dell'anzianità minima - Prospettata violazione dei principi volti alla tutela della essenziale funzione familiare della donna e del principio di adeguatezza della retribuzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione .
 (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, quinto comma, conv. in legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 21, undicesimo comma).
 (Cost., artt. 31, 36 e 37) **» 19**

- N. 330. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Inquinamento - Operazioni di prelievo e campionamento di acque in cui vengono effettuati scarichi industriali - Procedimento - Mancata previsione dell'obbligo per i funzionari procedenti di dare avviso al titolare dello scarico della facoltà di farsi assistere da un difensore o altra persona di fiducia - Prospettata violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
 (Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 15, settimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) **Pag. 23**
- N. 331. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Provincia di Trento - Protezione della flora e della fauna - Raccolta di funghi spontanei - Previste limitazioni, amministrativamente sanzionate solo nei confronti dei non residenti nel territorio provinciale - Ingiustificata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
 (Legge provincia di Trento 28 luglio 1986, n. 20, art. 2, primo e secondo comma).
 (Cost., art. 3) **» 26**
- N. 332. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Impugnazione di legge della regione Toscana istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing - Violazione dei limiti posti alle agevolazioni creditizie dalla legislazione statale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
 (Legge regione Toscana 27 febbraio 1990, intitolata: «legge n. 83/1988 - Costituzione di un fondo presso la FIDI Toscana S.p.a.»).
 (Cost., art. 117) **» 28**
- N. 333. Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale - Delegabilità delle funzioni di p.m. ad ufficiali della polizia giudiziaria - Mancata previsione, nel caso di inerzia del p.m. delegato, di specifici rimedi processuali o disciplinari con conseguente lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Lamentato affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie di autonomia godute dai magistrati - Possibilità per il p.m. delegato di procedere ad atti (interrogatorio e confronto) che, in virtù della legge di delega, non possono essere compiuti che direttamente dal p.m. - Eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma).
 (Cost., artt. 76, 107, ultimo comma, e 112) **» 30**

n. 334. Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Applicazione di misure coercitive in contrasto con i principi e direttive della legge di delega - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 77)

Pag. 34

n. 335. Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità di concedere la diminuzione di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Inapplicabilità delle norme impugnate nei giudizi *a quibus* trattandosi di «procedimenti in corso» appositamente regolari dalla disciplina transitoria - Manifesta inammissibilità della questione.

(C.P.P. artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112).

Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni transitorie - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità di applicare la diminuzione *ex* art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua* - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 111 e 112)

» 35

n. 336. Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Esenzione decennale da ogni tributo sul reddito per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese industriali aventi ad oggetto la produzione di beni che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale centrale - Esclusione delle imprese produttrici di servizi - Irragionevolezza - Insussistenza - Estensione del beneficio rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione peraltro già ritenuta.

(Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 37

n. 337. Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale insegnante - Immissione in ruolo - Condizioni - Esclusione di quegli insegnanti che pur in possesso dei prescritti requisiti di servizio siano sforniti dei titoli di studio richiesti - Ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con il principio di buon andamento della p.a. - Esclusione - Sussistenza di discrezionalità del legislatore in ordine alla identificazione dei requisiti professionali e di servizio per l'immissione in ruolo dei docenti precari - Manifesta inammissibilità della questione.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 46, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 87)

» 38

N. 338. Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Rendita di inabilità - Ipotesi di invalidità conseguente a più infortuni o ad un infortunio ed una malattia professionale riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola) - Mancata previsione della costituzione di un'unica rendita di inabilità - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 71/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma) Pag. 40

N. 339. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Lazio 31 gennaio 1990 - Impiego pubblico - Personale in servizio presso uffici regionali ubicati in zone lontane dal centro abitato - Previsione di un rimborso forfettario delle spese di trasferta sostenute per raggiungere il posto di lavoro - Contrasto con i principi della legge quadro sul pubblico impiego - Sussistenza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lazio 31 gennaio 1990).

(Cost., artt. 5, 81 e 117 in relazione agli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge 20 marzo 1983, n. 93). » 42

N. 340. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Mancata previsione della pignorabilità e del sequestro anche per i crediti alimentari - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri emolumenti dei dipendenti pubblici e privati - Sussistenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21).

(Cost., art. 3) » 44

N. 341. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di uno dei genitori - Richiesta da quello esercente la potestà di cui all'art. 316 del c.c. figlio infrasedicenne - Valutazione dell'interesse del minore ai fini dell'ammissibilità dell'azione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.C., art. 274, primo comma).

(Cost., art. 3).

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Azione proposta dal tutore nell'interesse del minore o dell'interdetto - Necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare non richiesta, invece, ove l'azione venga esercitata dal genitore esercente la potestà di cui all'art. 316 del c.c. - Irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

(C.C., art. 273, primo comma).

(Cost., art. 3) » 47

N. 342. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Puglia 5 marzo 1990 - Sanità pubblica - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.lla. - Applicazione della legge statale n. 207/1985 al personale sopra citato derogando al requisito dell'anzianità di servizio in essa stabilito - Incompetenza della regione a modificare i requisiti di applicabilità previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, art. 1, primo comma).

(Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge statale n. 207/1985).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Puglia 5 marzo 1990 - Sanità pubblica - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.lla. - Mancata precisazione della «deroga» alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione agli infermieri non di ruolo delle norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, concernente solo gli infermieri di ruolo - Rilievi consistenti nella mera denuncia di difetti di chiarezza delle norme impugnate o di coordinamento con altre disposizioni regionali precedenti - Inammissibilità delle questioni.

(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma).

(Cost., art. 117)

Pag. 50

N. 343. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Istruzione pubblica - Norme in materia di reclutamento del personale della scuola adottate con decreto-legge - Asserita assenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Impossibilità per le regioni o province autonome che agiscono in via principale di far valere vizi di costituzionalità attinenti al procedimento di formazione delle leggi - Inammissibilità della questione.

(D.-L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., art. 77 in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Istruzione pubblica - Norme in materia di reclutamento del personale della scuola - Trasformazione dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore in ruoli provinciali - Applicazione delle norme concernenti l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole anche al personale educativo dei convitti nazionali - Disciplina per il reclutamento del personale dei conservatori di musica e dei convitti nazionali - Inquadramento in un unico ruolo degli ispettori tecnici di servizio - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione della competenza a predisporre un piano di interventi per il ridimensionamento e soppressione delle unità scolastiche esistenti - Asserita incompatibilità di tale normativa con i principi svolti in materia dallo statuto speciale del T.-A.A. per la provincia di Bolzano - Inosservanza del principio della proporzionalità etnica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

(D.-L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, artt. 1-5, 8-13, 15, 20, 22, 23, 25 e 28).

(Statuto speciale regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 52, quarto comma, 87, 89, 100, 102 e 107).

» 53

N. 344. Sentenza 11-20 luglio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia ed urbanistica - Provincia di Trento - Aree di protezione dei laghi - Imposizione di vincoli di inedificabilità temporalmente illimitati e immediatamente operativi nei confronti dei privati - Asserita natura espropriativa di detti vincoli senza la previsione di indennizzo e senza le garanzie del «giusto procedimento» - Questione sollevata sull'errato presupposto della immediata operatività dei vincoli - Non fondatezza.

(Legge provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26).

(Cost., art. 42, terzo comma). . .

Pag. 59

colloquio in sede di

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 327

Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ricorso della regione Emilia-Romagna - Decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna recante annullamento delle deliberazioni del consiglio regionale sull'adozione del piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - Violazione della competenza regionale in materia di piani territoriali paesistici e piani territoriali di coordinamento - Sussistenza - Annullamento del provvedimento della commissione di controllo.

(Decisione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna 15 dicembre 1989, prot. 9105, reg. 6901, di annullamento delle delibere del consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989).

(Cost., artt. 117 e 118; art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 16 febbraio 1990, depositato in Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 1989, prot. 9105 rg. 6901;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Valerio Onida ed Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 8 febbraio 1990 la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzioni avverso la decisione della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna 15 dicembre 1989, prot. 9105 reg. 6901, che ha annullato le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989, recanti l'adozione del Piano paesistico regionale.

La Regione chiede che questa Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, annullare le delibere di adozione del Piano paesistico regionale per i motivi enunciati nel provvedimento impugnato e, pertanto, annulli la suddetta decisione della Commissione in quanto lesiva delle competenze regionali, per violazione degli artt. 117, 118 e 125 Cost.

Nel ricorso si espone che con deliberazione n. 2620 del 29 giugno 1989 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabiliva di adottare il Piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha convertito in legge il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

La Commissione di controllo, dopo una richiesta di chiarimenti, annullava la suddetta deliberazione regionale, unitamente alla deliberazione di controdeduzioni n. 2897 del 30 novembre 1989, deducendo due ordini di censure. In primo luogo veniva contestato che il Piano paesistico adottato fosse stato esteso all'intero territorio regionale anziché alle sole zone di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985: così operando la Regione avrebbe violato il principio di legalità dell'azione amministrativa, per il fatto di avere ampliato, mediante un piano urbanistico-territoriale, i beni e le aree individuate dalla legge n. 431, senza aver preventivamente individuato i beni stessi mediante specifici elenchi adottati ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. In secondo luogo veniva censurato che il Piano in questione, pur disponendo solo dell'efficacia di un atto regolamentare, in talune sue norme (a titolo di esempio si richiamavano gli artt. 6, secondo e terzo comma, 13, secondo comma, 23, quarto e quinto comma, 26, primo comma, 37, quinto comma) sarebbe venuto a innovare e mutare precetti posti dalla legislazione nazionale e regionale.

La Regione deduce che la competenza da essa esercitata con l'atto annullato non rientra nell'ambito delle funzioni di tutela del paesaggio, delegate ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, ma è, invece, espressione delle attribuzioni in materia urbanistica già trasferite alla Regione con l'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972 e disciplinate dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni. Tali attribuzioni concernono l'intero territorio regionale e ricomprendono anche la tutela dei valori paesistici, come risulta in particolare dal trasferimento delle funzioni in tema di piani paesistici, di cui all'art. 1, comma quarto, del d.P.R. n. 8 del 1972 ed all'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il provvedimento impugnato incorrerebbe, quindi, ad avviso della ricorrente, in un fondamentale equivoco: di trattare cioè l'atto soggetto a controllo come se esso fosse interamente ed esclusivamente soggetto alla normativa propria dei piani paesistici in senso stretto (quelli di cui all'art. 5 della legge n. 1497 del 1939) e non fosse invece espressione della più ampia potestà regionale in materia di pianificazione territoriale.

La Regione ricorda che la legge n. 431 del 1985 ha previsto per le Regioni, ai fini della tutela delle zone di particolare interesse ambientale, la possibilità di scegliere tra «piani paesistici» e «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei vincoli paesistici ed ambientali»: questa scelta attribuita alla Regione è un punto qualificante della legge n. 431 del 1985, che venne introdotto espressamente in sede di conversione del decreto legge n. 312 del 1985, dove si faceva riferimento ai soli piani paesistici di cui alla legge 1497 del 1939. Ma i «piani urbanistico-territoriali con particolare considerazione dei valori paesistici e ambientali» non costituiscono uno strumento nuovo, la cui formazione da parte della Regione sia stata prevista per la prima volta dalla legge 431 del 1985. Essi sono uno strumento già rientrante nelle competenze regionali urbanistiche, vincolato nel fine dalla legge statale in ordine alla necessaria tutela dei valori paesistici.

Con le deliberazioni annullate dalla Commissione di controllo, la Regione — si afferma — ha adottato un Piano paesistico come piano urbanistico territoriale ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 e del titolo II della legge regionale n. 47 del 1985. La ricorrente richiama a questo riguardo la sentenza di questa Corte costituzionale n. 153 del 1986, che ha riconosciuto che i piani di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 sono strumenti urbanistici in funzione di tutela paesistica; nonché la sentenza n. 151 del 1986 nella quale questa stessa Corte ha affermato che l'art. 1-bis regola l'esercizio qualificato e teleologicamente orientato in senso estetico-culturale di competenze regionali in tema di urbanistica.

La ricorrente sottolinea, inoltre, che una copiosa dottrina giuridica è concorde nel ritenere che il piano territoriale-urbanistico è espressione di competenze in materia urbanistica. Esso configura, quindi, un intervento a carattere generale, che può investire l'intero territorio e che attua, mediante peculiari precetti, il valore primario di tutela del paesaggio. A fronte di tale piano generale, ed in alternativa ad esso, sta il piano paesistico, quale intervento speciale, limitato alle sole aree vincolate.

L'erronea valutazione di questi due diversi strumenti compiuta dalla Commissione di controllo si rifletterebbe, ad avviso della Regione, anche nelle censure specifiche mosse dalla Commissione, a titolo esemplificativo, nei confronti di norme di dettaglio del Piano regionale.

In particolare, si ricorda che la Commissione ha ritenuto illegittimo l'art. 13, secondo comma, del Piano paesistico, relativo ai piani zonal di sviluppo agricolo, in quanto tali piani hanno una compiuta disciplina legislativa nella legge

regionale n. 34 del 1983, che non potrebbe essere modificata con atto amministrativo: invece, — ad avvisi della Regione — il piano paesistico è strumento pregiudiziale rispetto ai piani zonali, con funzione di pianificazione sopraordinata, volta ad indirizzare i singoli strumenti territoriali per il perseguimento coordinato del valore primario paesistico.

Inoltre la Commissione ha ritenuto che il provvedimento annullato, nello stabilire prescrizioni e vincoli che prevalgono su quelli degli strumenti urbanistici, abbia leso le competenze delle amministrazioni comunali nonché gli interessi e le aspettative dei privati: in realtà — osserva la Regione — i piani urbanistico-territoriali con considerazione dei valori paesistici si sovrappongono legittimamente agli strumenti urbanistici, sia perché sono piani territoriali riconducibili al modello dell'art. 5 della legge urbanistica statale sia perché sono piani attraverso cui si realizzano valori primari.

Infine la Commissione ha affermato che il Piano paesistico non può dettare norme per le aree archeologiche, perché la legge n. 1089 del 1939 attribuisce allo Stato, e non alle Regioni, la competenza in materia archeologica: al contrario — obietta la Regione — l'art. 1 della legge 431 del 1985 individua le zone archeologiche come aree da disciplinare con i piani paesistici o urbanistico-territoriali.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.

Nell'atto di costituzione si espone che la Regione considera il provvedimento della Commissione di controllo invasivo della propria competenza in quanto affetto da un vizio nei motivi enunciati. Siffatta prospettazione sarebbe peraltro da ritenersi inammissibile, in quanto sposterebbe dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale tutte le controversie sulla legittimità degli atti statali di controllo.

Nel merito, l'Avvocatura rileva che piano paesistico e piano urbanistico-territoriale restano tra di loro strumenti distinti per contenuto, finalità ed effetti giuridici. In particolare, il piano paesistico concerne solo la salvaguardia di taluni valori culturali-ambientali, con funzione di conservazione e protezione, mentre il piano urbanistico-territoriale persegue obiettivi di generale coordinamento di interessi e valori tra loro inevitabilmente divergenti, con funzioni plurime «di salvaguardia e di trasformazione» (art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

La competenza regionale per la redazione ed approvazione dei piani paesistici costituirebbe pertanto — secondo l'Avvocatura — una anomala deroga alla separatezza delle due diverse discipline ed un «ritaglio» di attribuzione «trasferita» in un ambito solo «delegato». Ciò può indurre le Regioni a preferire lo strumento del piano territoriale rispetto a quello del piano paesistico o a configurare figure intermedie di piano territoriale «stralcio» o «monotematico». Questa possibile commistione di competenze paesistiche ed urbanistiche all'interno di uno stesso documento, emanato da uno stesso soggetto, può ingenerare ambiguità e difficoltà interpretative. Resta comunque fermo che, per la imposizione dei vincoli paesistici deve essere rispettata la riserva di legge statale, stabilita dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985. Né può reputarsi — afferma ancora l'Avvocatura — che la «specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali», di cui all'art. 1-bis della legge n. 431 qualifichi il piano urbanistico-paesistico come un *tertium genus* dotato di maggiore forza rispetto ad altri strumenti urbanistici, o che, comunque, il piano paesistico debba ritenersi praticamente «assorbito» dal piano territoriale e quindi implicitamente superato.

Il Piano approvato dalla Regione Emilia-Romagna, ed annullato dalla Commissione di controllo rappresenterebbe, invece, una sorta di «mix» tra un piano paesistico ed un piano territoriale stralcio (c.d. monotematico), al quale la Regione intenderebbe però attribuire gli effetti tipici del piano paesistico.

La Commissione ha, pertanto, giustamente — conclude l'Avvocatura — annullato tale atto; in quanto un piano paesistico potrebbe riguardare soltanto le categorie di beni previste dalla legge n. 431 del 1985, nonché i beni e le località vincolati specificamente con atto amministrativo ai sensi della legge n. 1497 del 1939; mentre, d'altro canto, non potrebbe essere consentito alla Regione di realizzare un livello di pianificazione territoriale produttivo di prescrizioni sovrastante il livello di pianificazione locale e lesivo delle potestà urbanistiche dei Comuni.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, dove si replica alla eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e si insiste sui motivi posti a base del conflitto.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto del conflitto in esame la decisione della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 1989 (prot. 9105, reg. 6901), mediante la quale sono state annullate le deliberazioni del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989, recanti l'adozione del Piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. «legge Galasso»).

Tale annullamento è stato disposto nei confronti dell'intero Piano regionale con riferimento a due profili principali, concernenti rispettivamente: *a*) il fatto che tale Piano avrebbe indebitamente esteso la propria efficacia a tutto il territorio regionale, anziché limitarsi soltanto ai beni ed alle aree elencate nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985) ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico, secondo la procedura prevista dalla legge n. 1497 del 1939; *b*) il fatto che lo stesso Piano avrebbe introdotto, con norme di natura regolamentare, vincoli nei confronti delle amministrazioni locali e dei privati non previsti e non consentiti dalla legislazione statale e regionale.

Ad avviso della ricorrente l'atto di controllo così come motivato risulterebbe invasivo della competenza spettante alla Regione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione all'art. 1-bis della legge 431 del 1985, venendo altresì a violare i limiti del potere di controllo sugli atti regionali consentito allo Stato dall'art. 125 Cost.: dal che la richiama diretta ad ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di annullare le delibere di adozione del Piano paesistico regionale «per i motivi enunciati nel provvedimento impugnato», con la conseguente domanda di annullamento della decisione della Commissione di controllo.

2. — Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Presidenza del Consiglio. Tale eccezione viene fondata sul fatto che la Regione ricorrente non contesta il potere di controllo dello Stato, ma i «motivi enunciati» nell'atto di controllo: con tale prospettazione, ad avviso della resistente, si verrebbe peraltro a spostare dalla giurisdizione amministrativa (già adita della Regione parallelamente al ricorso per conflitto) alla giurisdizione costituzionale tutte le controversie relative alla legittimità degli atti statali di controllo, con una indebita sovrapposizione tra le due giurisdizioni.

In proposito va soltanto ricordato che una consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato l'ammissibilità dei conflitti sollevati nei confronti degli atti emanati dall'organo di controllo sull'amministrazione regionale per il cattivo esercizio della funzione, quando la motivazione di tali atti risulti fondata sull'asserito difetto di competenza della Regione ai sensi della normativa costituzionale sulla competenza (cfr. sent. n. 178 del 1973; n. 130 del 1976; nn. 740 e 1013 del 1988).

In questi casi, la giurisdizione in tema di conflitti opera, com'è noto, su di un piano diverso, per presupposti e finalità, da quello proprio della giurisdizione amministrativa, dal momento che nella prima, a differenza che nella seconda, viene in gioco soltanto il profilo del disconoscimento o della menomazione di una competenza costituzionale dell'ente controllato conseguente all'illegittimo esercizio della funzione di controllo, mentre il giudizio risulta orientato, prima che in direzione dell'annullamento dell'atto, a definire nei loro aspetti relazionali le sfere di attribuzioni rispettivamente garantite dalla disciplina costituzionale al controllato ed al controllante.

Con riferimento al caso di specie risulta d'altro canto chiaro, sia dal contenuto del ricorso che dalle conclusioni formulate, che la Regione lamenta la lesione della sfera delle proprie attribuzioni costituzionali in materia urbanistica, dal momento che l'organo di controllo, attraverso l'annullamento operato, ha contestato in radice il potere della stessa Regione ad adottare, ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985, un piano territoriale paesistico esteso a tutto il territorio regionale, caratterizzato da determinati contenuti e da una determinata efficacia.

L'eccezione si presenta, pertanto, insussistente e va respinta.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Ai fini della soluzione del conflitto occorre innanzitutto precisare quale sia l'esatta natura del Piano adottato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha formato oggetto dell'annullamento di cui è causa: a tale natura viene, infatti, a collegarsi la qualità e la misura del potere che, attraverso gli atti annullati, la Regione ha inteso esercitare.

L'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 impone alle Regioni l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale i territori di particolare interesse paesistico elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977: per la formulazione di tale normativa le stesse Regioni hanno la possibilità di scegliere tra due strumenti, che vengono dalla legge indicati nei «piani paesistici» e nei «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali». Questi strumenti presentano natura diversa, dal momento che i «piani paesistici» trovano la loro prima base normativa nella disciplina relativa alla protezione delle bellezze naturali (art. 5 legge 29 giugno 1939 n. 1497 e art. 23 regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357), mentre i piani urbanistico-territoriali, variamente regolati nella legislazione regionale, si vengono a inquadrare nella materia urbanistica e trovano il loro nucleo iniziale di disciplina nei «piani territoriali di coordinamento» previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Ma al di là di tale inquadramento resta comunque fermo che le competenze amministrative relative sia ai piani territoriali paesistici che ai piani territoriali di coordinamento spettano oggi alle Regioni ordinarie come competenze proprie, in quanto trasferite dal d.P.R. 12 gennaio 1972, n. 8 (cfr. art. 1, quarto comma e secondo comma, lett. *a*).

Ora, con le delibere nn. 2620 e 2897 del 1989 la Regione Emilia-Romagna ha adottato un atto formalmente qualificato ora come «Piano paesistico regionale» ora come «Piano territoriale paesistico regionale»: potrebbe, pertanto, risultare incerto — come rileva l'Avvocatura dello Stato — se la Regione, attraverso il richiamo all'art. 1-*bis* della legge n. 431, abbia inteso adottare un piano paesistico ovvero un piano territoriale-urbanistico ovvero un atto di natura mista destinato a combinare le caratteristiche di ambedue i piani. Il dubbio può essere, peraltro, superato attraverso l'esame delle norme della legislazione regionale che nella specie sono state applicate e che vengono richiamate sia nelle premesse che nel contenuto del Piano.

Questo esame consente di rilevare come il Piano in questione sia stato formato «secondo il combinato disposto dell'art. 15 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36 e del punto 2 del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47» (art. 1, primo comma, del Piano). L'art. 4, primo comma, n. 2 della legge regionale n. 47 del 1978 — collocato nel titolo II, dedicato alla «pianificazione territoriale regionale», — si riferisce ai «piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso», mentre l'art. 15 della legge regionale n. 36 del 1988 — in relazione all'abrogazione disposta da questa legge nei confronti del ricordato titolo II della legge n. 47 — fa salve le procedure e gli effetti del progetto di piano paesistico deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 6522 del 29 dicembre 1986, da cui ha tratto origine il procedimento che ha condotto al piano in esame. Da tale intreccio normativo si può, di conseguenza, desumere, senza possibilità di dubbio, che il Piano paesistico adottato dalla Regione Emilia-Romagna deve essere ricondotto alla categoria dei «piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali» (di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985) e specificamente inquadrato nei «piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale» (di cui all'art. 4, primo comma, n. 2 della legge regionale n. 47 del 1978): piani, questi ultimi, altrimenti qualificati come «tematici», in quanto destinati a disciplinare — ove risultino estesi, come quello in esame, all'intero territorio regionale — non il complessivo assetto urbanistico della Regione, ma determinati settori funzionali.

La natura di strumento urbanistico (ancorché prevalentemente orientato verso la protezione di valori paesistici e ambientali) del Piano adottato dalla Regione Emilia Romagna trova, d'altro canto, piena conferma anche nei contenuti dallo stesso espressi. Questo Piano, infatti, non ricalca la struttura del piano paesistico di cui all'art. 5 della legge n. 1497 del 1939, dal momento che non si collega alla protezione di determinate bellezze naturali specificamente individuate in elenchi disposti dall'autorità amministrativa né è orientato a disciplinare l'operatività del vincolo paesistico di cui alla stessa legge n. 1497, determinando un regime di autorizzazione caso per caso: esso si propone, invece, — con riferimento alle finalità indicate nell'art. 1 ed ai sistemi di aree elencati nell'art. 2 — di formulare per l'intero territorio regionale, «indirizzi, direttive e prescrizioni» (art. 4), cioè criteri di orientamento per la successiva attività di pianificazione ovvero vincoli per l'attività di utilizzazione e trasformazione del suolo.

In ogni caso, il Piano viene ad operare con le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica, ancorché teleologicamente orientato verso l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico-culturali (cfr. sent. n. 151 e 153 del 1986).

4. — L'inquadramento del Piano paesistico adottato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica (e, in particolare, nella categoria dei «piani urbanistici territoriali» di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431 del 1985 e dei «piani territoriali stralcio» di cui all'art. 4, primo comma, n. 2 della legge regionale n. 47 del 1978) conduce ad affermare l'infondatezza della tesi fatta valere dall'organo statale di controllo in sede di annullamento, secondo cui il piano regionale, al fine di non violare il principio di legalità dell'azione amministrativa, si sarebbe dovuto in ogni caso limitare alla disciplina delle sole zone elencate nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 o delle altre specificamente vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Tale limitazione, se appare connaturata alla disciplina specifica del vincolo paesaggistico, espressa nella legge n. 1497 del 1939 e nella legge n. 431 del 1985, risulta, invece, estranea agli strumenti di pianificazione urbanistica, la cui efficacia è normalmente orientata verso l'assetto dell'intero territorio di spettanza dell'ente investito del potere di pianificazione (cfr. per i piani regolatori comunali l'art. 7, primo comma, della legge n. 1150 del 1942), mentre la stessa legislazione regionale che nella specie è stata applicata prevede espressamente per il tipo di piano in concreto adottato l'estensione «all'intero territorio regionale» (art. 4, primo comma, n. 2 legge regionale n. 47 del 1978).

Se è vero, pertanto, che l'art. 1-bis della legge n. 431 riferisce il piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali — al pari del piano paesistico — «ai beni ed alle aree elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616», è anche vero che tale riferimento non può essere correttamente inteso come limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica o modificativo della naturale forza espansiva degli strumenti di pianificazione urbanistica affidati alla Regione ai sensi della legislazione statale e regionale. In realtà, la norma in esame si limita soltanto a porre a carico della Regione l'obbligo di procedere, entro il 31 dicembre 1986, alla redazione di uno strumento programmatico (piano paesistico o piano urbanistico territoriale), in grado di tutelare, attraverso una normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, determinate aree specificamente elencate: ma questo non esclude che la stessa Regione, nell'esercizio delle sue competenze urbanistiche, possa estendere l'efficacia dello strumento anche al di là della sua sfera «necessaria», fino ad investire aree territoriali non comprese nella disciplina della legge n. 431, una volta che risultino rispettati i caratteri propri e naturali del tipo di atto in concreto impiegato. E in proposito va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come la protezione preordinata dalla legge n. 431 del 1985 sia pur sempre «minimale» e non escluda né precluda «normative regionali di maggiore o pari efficienza» (cfr. sent. n. 151 del 1985, par. 8).

L'estensione dell'efficacia del piano può, infatti, trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di far salva una visione organica dell'intero territorio regionale e di provvedere alla tutela dei valori paesistici nel quadro di una valutazione complessiva dei valori sottesi alla disciplina dell'assetto urbanistico.

5. — Analoghi rilievi possono valere anche per quanto riguarda il secondo ordine di censure formulate dall'organo di controllo, mediante le quali, attraverso il richiamo all'asserita violazione di leggi statali e regionali, viene, nella sostanza, contestata la competenza della Regione a formulare, nel Piano, indirizzi e prescrizioni suscettibili di vincolare le scelte dei soggetti pubblici investiti di competenze pianificatorie ovvero direttamente l'azione dei privati. Tale contestazione, nell'atto di annullamento, risulta fondata sul disconoscimento della natura di piano territoriale regionale proprio del Piano in esame. Ma una volta affermata — sulla scorta delle osservazioni che precedono — tale natura, e inquadrato lo strumento in esame nella categoria dei «piani territoriali stralcio» di cui all'art. 4, primo comma, n. 2 della legge regionale n. 47 del 1978, al Piano adottato dalla Regione Emilia-Romagna non potranno non essere riconosciuti gli effetti tipici previsti dalla legislazione regionale per questo tipo di piani. Tali effetti (fatti salvi, per quanto concerne il Piano in esame, dall'art. 15 della legge regionale n. 36 del 1988) risultano regolati dall'art. 6, quinto comma, della legge regionale n. 47 del 1978, dove si statuisce che le previsioni e le prescrizioni contenute nei piani territoriali stralcio, che comportano vincoli di carattere generale o particolare, «sono rese immediatamente impositive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati».

Tale formulazione impone, dunque, di riferire al Piano adottato dalla Regione Emilia-Romagna non solo gli effetti propri di un piano di direttive — destinato a orientare e condizionare l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche (secondo lo schema già adottato per i piani territoriali di coordinamento dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1150 del 1942) — ma anche quelli connessi ad un piano di prescrizioni, immediatamente vincolante per i soggetti privati.

E vero, dunque — come afferma l'Avvocatura generale dello Stato —, che il Piano paesistico, di cui è causa, in quanto fonte di rango regolamentare, non può considerarsi legittimato a esprimere norme in grado di innovare o mutare la disciplina posta da fonti primarie; ma è anche vero che allo stesso Piano non potrà essere riconosciuta una efficacia (direttiva e prescrittiva) inferiore o più limitata rispetto a quella normalmente conferita ai piani territoriali regionali dalla legislazione statale e regionale.

6. — Le considerazioni esposte sono sufficienti al fine di riconoscere che la Commissione di controllo, nel procedere all'annullamento dell'intero Piano territoriale paesistico adottato dalla Regione Emilia-Romagna — sulla scorta di motivi connessi sia alla sua estensione territoriale che all'efficacia delle sue prescrizioni — ha indebitamente leso la sfera delle competenze spettanti alla Regione in materia urbanistica ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985.

Resta, di conseguenza, assorbito l'esame dei profili formulati nel ricorso con riferimento alle censure specificamente enunciate dall'organo di controllo, a titolo esemplificativo, nei confronti di particolari norme del Piano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato annullare con il provvedimento della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 2105, reg. n. 6901, le delibere del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 2620 del 29 giugno 1989 e n. 2897 del 30 novembre 1989, recanti l'adozione del Piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985 n. 431; conseguentemente annulla il suddetto provvedimento della Commissione di controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0883

N. 328

Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà terriera privata - Prevista libera raccolta dei tartufi nei terreni e nei boschi altrui non coltivati - Possibilità che il proprietario terriero si riservi la proprietà dei tartufi solo se coltivi e controlli le tartufaie - Estensione con legge regionale del regime della libera raccolta ai terreni ove si trovano aziende faunistiche - Venatorie - Asserita violazione del diritto dominicale del proprietario del terreno e del principio in base al quale la disciplina dei rapporti interpretati è sottratta alla potestà normativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3; legge regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47, artt. 2 e 6).

(Cost., artt. 42, secondo e terzo comma, e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47 (Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal T.A.R. dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Torlonia Annamaria contro la Regione Umbria ed altri, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — La concessionaria dell'azienda faunistico-venatoria «Schifanoia» instaurava dinanzi al T.A.R. dell'Umbria tre giudizi, poi riuniti, nei confronti della Regione Umbria e della Comunità Montana dell'Alto Chiascio, di impugnazione del provvedimento con cui si era rigettata la sua richiesta di tabellamento del fondo per escludervi la raccolta di tartufi, nonché di alcune autorizzazioni per la raccolta rilasciate dalla detta Comunità Montana e della delibera della Giunta Regionale umbra relativa a termini e modalità di presentazione di richieste di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di tartufi nella suddetta azienda.

Il T.A.R. sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e degli artt. 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117 della Costituzione.

1.2 — Secondo il giudice remittente l'art. 3 della legge n. 752 del 1985 e l'art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987, di identico contenuto, i quali sanciscono la libertà della raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni incolti e la possibilità di riservarsi la proprietà dei tartufi raccolti solo per i proprietari delle tartufaie coltivate o controllate, prevederebbero una sottrazione originaria del bene al legittimo proprietario del tutto sproporzionata rispetto all'interesse generale perseguito, posto che sarebbe stato più ragionevole ed equo prevedere la libera ricerca solo nel caso di inerzia del proprietario del terreno nella raccolta.

Invece, le disposizioni censurate consentirebbero al proprietario di riservarsi la raccolta dei tartufi solo se sopportasse il gravoso onere di apportare miglioramenti ed incrementi della coltivazione, mentre nessun onere sarebbe imposto a terzi.

La menomazione del diritto di proprietà urterebbe contro il precetto costituzionale citato perchè non sarebbe previsto alcun indennizzo o compenso che, invece, si sarebbe dovuto prevedere vertendosi in una situazione di vero e proprio trasferimento forzoso di beni ed utilità a vantaggio di terzi.

1.3 — L'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, il quale reca una disciplina particolare per la ricerca dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie, violerebbe gli artt. 117 e 42 della Costituzione, in quanto estenderebbe il regime della libera raccolta anche nei terreni delle dette aziende, limitando ulteriormente il diritto di proprietà e venendo così ad incidere nei rapporti intersoggettivi, la cui regolamentazione è preclusa al legislatore regionale.

2. — Il giudice *a quo* ha ritenuto le questioni sollevate rilevanti, in quanto la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate condurrebbe alla caducazione delle autorizzazioni di raccolta dei tartufi rilasciate dalla Comunità Montana e alla impossibilità di rilasciarne altre, oltre che al riconoscimento a favore della parte privata della facoltà di tabellazione del fondo.

3. — L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. — Nel giudizio sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio dei ministri che il Presidente della Giunta Regionale umbra, rappresentati entrambi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Essa ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 752 del 1985; posto che solo la legge regionale (art. 6) estende il regime della libera raccolta dei tartufi anche alle aziende faunistico-venatorie, ponendosi in contrasto, secondo il giudice *a quo*, con gli artt. 117 e 42 della Costituzione.

La censura sarebbe, inoltre, affetta da contraddittorietà stante la inconciliabilità della denuncia della norma statale, sotto il profilo dell'art. 42 della Costituzione, con quella concernente la norma regionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione, norme separatamente individuate come fonte esclusiva della regolamentazione lesiva. La contraddittorietà renderebbe inammissibili le questioni nei termini in cui sono state prospettate.

Secondo la difesa delle interventrici, l'interpretazione fornita dal giudice *a quo* sarebbe errata in quanto anche dai lavori preparatori risulta che il regime della libera raccolta si era voluto anche per le aziende faunistico-venatorie, le quali non implicano alcuna coltivazione dei fondi, ma postulano la conservazione dell'ambiente naturale ivi esistente.

Sarebbe inconferente la censura che attiene al profilo della mancata previsione di un indennizzo o della facoltà del proprietario dei fondi sui quali insistono le aziende faunistico-venatorie di riservarsi la raccolta dei tartufi, in considerazione dell'oggetto dei giudizi *a quibus*, concernenti l'esclusione dei terzi dalla ricerca e raccolta.

La ricerca nei terreni non coltivati costituisce l'oggetto di un uso civico a favore di una determinata collettività, mentre, nel caso di gestione di una tartufaia coltivata o controllata, occorre tenere conto degli oneri che sopporta il proprietario onde, rispetto all'altra ipotesi, risulta giustificata la riserva a suo favore della raccolta dei tartufi. Pertanto, la scelta del legislatore è pienamente ragionevole, in conformità alla tradizione vigente in materia ed agli interessi generali perseguiti, coerentemente con il disposto dell'art. 44 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il T.A.R. dell'Umbria dubita della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e 2 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47, nella parte in cui sanciscono la libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e la possibilità di riserva della proprietà degli stessi solo in favore di chi gestisce tartufaie coltivate o controllate, in quanto risulterebbe violato l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, perchè le dette disposizioni, a fronte di una sottrazione originaria del bene al legittimo proprietario, non prevedono alcuna forma di indennizzo, e, irrazionalmente, consentono al proprietario dei terreni la possibilità della riserva della raccolta solo sopportando i rilevanti oneri economici per la coltivazione e il controllo delle tartufaie, oneri che, invece, non incontrano i terzi ammessi alla libera raccolta;

b) dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, in quanto, estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi anche ai terreni in cui si trovano le aziende faunistico-venatorie, violerebbe gli artt. 117 e 42 della Costituzione, perchè attua una disciplina di rapporti interpretati sottratti alla potestà normativa regionale.

2. — Le questioni non sono fondate per quanto si dirà.

La legge quadro n. 752 del 1985 detta nuove norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al commercio. Essa, ovviando alla insufficienza e alla inadeguatezza della precedente legge n. 568 del 1970, persegue la finalità di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore, specie a favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di integrazione del proprio reddito.

La nuova disciplina è più adeguata alla rilevanza economica della attività che si protegge ed evita che la raccolta indiscriminata produca l'estinzione delle tartufaie e danni irreparabili al patrimonio ambientale.

Inoltre, si sono tutelati anche gli interessi delle popolazioni che ne traggono vantaggio, le loro consuetudini e gli eventuali usi civici.

La normativa statale fornisce i principi ed i criteri per la disciplina di dettaglio che spetta alle Regioni nell'esercizio della potestà legislativa in materia di conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

La detta legge quadro sancisce la libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati; riconosce a tutti coloro che hanno diritti di godimento sul fondo o che vi conducono tartufaie, coltivate o controllate, il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, autorizzandoli ad apporre apposite tabelle.

La raccolta non è consentita, quindi, nei terreni coltivati e, anche in base alle norme contenute nel codice civile (artt. 841 e 842), nei fondi chiusi, specie nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia.

Non sussiste la dedotta lesione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per la mancata previsione da parte del legislatore statale di un indennizzo o di un compenso a favore del proprietario di terreni non coltivati o di boschi.

Si è, invero, più volte affermato (sentenza della Corte costituzionale nn. 6 del 1966, 55 e 56 del 1968, 245 del 1976) che la detta violazione non si verifica allorché, come nella fattispecie, i limiti posti alla proprietà privata si riferiscano ai modi di godimento di intere categorie di beni, specie nell'ambito della attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali e quindi pubblici che fanno capo alla generalità dei cittadini.

Per quanto riguarda la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 47 del 1987, si osserva che con detta disposizione si è inteso disciplinare, nell'ambito della legislazione di dettaglio che compete alla Regione, la raccolta dei tartufi nei terreni soggetti anche a uso civico, al vincolo connesso alla attività venatoria nonché nelle aziende faunistico-venatorie. Per queste ultime si sono previsti dei limiti alla libera raccolta e cioè l'autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio, l'audizione del legale rappresentante della concessionaria o del proprietario, l'ammissione di un numero limitato di raccoglitori con due soli cani, i turni della raccolta, le modalità di accesso nei soli giorni di silenzio venatorio.

La disciplina in esame va anzitutto coordinata con quella specifica delle aziende faunistico-venatorie rientrante in quella più ampia della caccia dettata con la legge statale n. 968 del 1977, la legge regionale dell'Umbria n. 21 del 1986, ed il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

L'art. 36 della legge statale stabilisce che le aziende faunistico-venatorie, o derivate dalle riserve di caccia o di nuova costituzione, hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

La disciplina riguarda le aziende di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa selvaggina europea e alla fauna acquatica.

Si demanda alle Regioni il coordinamento e l'approvazione dei piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche nonché l'indicazione dei criteri di gestione.

La Regione Umbria ha, da ultimo, emanato la legge n. 21 del 1986 ed il regolamento n. 2 del 1986.

Si sono previste tre categorie di aziende venatorie (art. 25 della legge n. 21 del 1986 e art. 2 del regolamento) a seconda della proprietà dei terreni e delle specie degli animali.

Si è specificamente sancito (art. 25, sesto comma, della legge regionale) che la concessione per l'allevamento del cinghiale e degli ungulati è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata e tabellati (art. 11 del regolamento), mentre l'art. 6 del regolamento regola la idoneità del territorio.

Ora, la disciplina della raccolta dei tartufi di cui all'art. 6 della legge regionale deve essere anzitutto ispirata ai principi della legge quadro, peraltro, ripetuti nella stessa legge regionale (art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987) secondo cui la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e, limitatamente alle aziende faunistico-venatorie esistenti nei detti luoghi, con le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge regionale innanzi richiamata; mentre è vietata nei terreni coltivati e nei fondi chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e pedissequo regolamento ribadite nella concessione.

Pertanto, le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l'interpretazione che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.

Non sono fondate le censure sollevate dell'art. 6 della legge regionale n. 47 del 1987, in quanto la Regione ha emanato la legislazione di dettaglio secondo i principi e i criteri della legge quadro statale, nell'esercizio di una competenza propria. Ha poi correttamente coordinato la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie con la disciplina specifica delle stesse dettata dalla legge quadro statale e dalla legge regionale sulla caccia e dal regolamento delle aziende faunistico-venatorie. Non ha regolato affatto rapporti intersoggettivi di diritto privato né, in particolare, ha emanato norme incidenti sul diritto di proprietà di dette aziende.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e 2 e 6 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47 (Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, e 117 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 329

*Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensioni - Dipendenti civili dello Stato - Personale femminile - Pensioni attribuite ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1092, prevedente un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni - Previsto differimento del trattamento di quiescenza al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso ai fini del conseguimento dell'anzianità minima - Prospettata violazione dei principi volti alla tutela della essenziale funzione familiare della donna e del principio di adeguatezza della retribuzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.****(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, quinto comma, conv. in legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 21, undicesimo comma).****(Cost., artt. 31, 36 e 37).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Legge finanziaria 1984), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Chiuchiarelli Izsak Maria Cristina, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 15 maggio 1989, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma quinto, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), nella parte in cui dispongono che le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, siano differite al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso ai fini del conseguimento dell'anzianità minima.

La questione si è posta a seguito del ricorso proposto da Maria Cristina Chiuchiarelli Izsak, che agiva per ottenere di essere ammessa al godimento della pensione con effetto dalla data di collocamento in quiescenza.

La Chiuchiarelli — osserva la Corte — presentò domanda di dimissioni, con i benefici di cui all'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in data 18 gennaio 1983, fissandone l'effetto dall'1 ottobre 1985, con la conseguenza che alla sua posizione pensionistica si applicano le modifiche legislative in seguito intervenute.

Orbene, l'ultimo comma dell'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, stabilì che la decorrenza della pensione attribuita successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in forza dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, fosse differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianità minima, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 42. In sede di conversione (legge 25 marzo 1983, n. 79) fu data la possibilità, al personale che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 17 avesse fatto domanda di dimissioni, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, di chiedere la revoca delle dimissioni, se ancora in servizio.

Successivamente, con gli ultimi commi dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, (finanziaria 1984) fu stabilito che per il personale che avesse presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora in servizio, trovasse applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Al personale di cui al precedente comma era tuttavia data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la revoca della domanda di dimissioni.

Il disposto differimento della pensione risulterebbe tuttavia di dubbia costituzionalità.

È ben noto — osserva il giudice rimettente — che la Costituzione, «oltre a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29), prevede che la Repubblica agevoli «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi» e protegga «la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (art. 31); disponendo, altresì che «le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare (della donna) e assicurare alla madre del bambino una speciale adeguata protezione» (art. 37).

In applicazione di tali principi, il legislatore ordinario ha posto svariate disposizioni per consentire alla donna lavoratrice la cura della famiglia e della prole, e non certo per precostituire in suo favore posizioni di vantaggio o di privilegio. Tra queste previsioni andrebbe annoverato anche l'art. 42, terzo comma, del T.U. n. 1092.

Viceversa, in un'ottica riduttiva e demagogica, anziché promuovere l'estensione del beneficio a chi ne era del tutto escluso, si è preferito attivarsi per comprimerlo e limitarlo con la penalizzazione del differimento (che si aggiunge a quello della riduzione della indennità integrativa speciale, se la domanda di dimissioni è successiva al d.l. n. 17 del 1983, e alla sospensione del godimento della pensione nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 10), dimostrando così per la donna dimissionaria ex art. 42, terzo comma, uno sfavore ancora maggiore di quello manifestato verso gli altri soggetti anticipatamente collocati a riposo.

L'art. 10, quinto comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, violerebbero quindi gli artt. 31 e 37 della Costituzione.

Sotto altro profilo — prosegue il giudice rimettente — non può non ritenersi che le norme suddette violino anche l'art. 36, primo comma, della Costituzione. Ed invero, durante tutto il periodo di differimento, alla donna dimissionaria — non più impiegata e non ancora pensionata — non vengono erogati né stipendio né pensione con conseguente pregiudizio economico della ex dipendente e della di lei famiglia, che subiscono una drastica riduzione se non un azzeramento del loro reddito normale.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, del 21 marzo 1990.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della proposta questione.

La norma censurata — si legge nell'atto di intervento — è pienamente legittima e in particolare non contrasta con gli invocati artt. 31, 36 e 37 della Costituzione.

Proprio in ossequio a tali prescrizioni costituzionali, anzi, nell'art. 10 impugnato venne introdotto il comma sesto (ribadito successivamente dall'art. 21, comma dodicesimo, della legge finanziaria 1984), il quale prevedeva la facoltà di chiedere la revoca delle dimissioni anche quando fosse divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti del rapporto di lavoro. In tal modo veniva immediatamente reintegrato nel diritto allo stipendio il personale che non avesse ritenuto o potuto economicamente sopportare il differimento della decorrenza della pensione previsto dalla nuova normativa.

Può ben dirsi quindi — conclude l'Avvocatura — che il personale che si sia avvalso della norma di prepensionamento abbia adeguatamente ponderato gli effetti economici della propria decisione, accettandoli senza riserve.

Considerato in diritto

1. — Con richiamo agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, la Corte dei Conti dubita della legittimità dell'art. 10, comma quinto, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Tali disposizioni sono censurate nella parte in cui dispongono che le pensioni attribuite con un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni alle dipendenti dimissionarie coniugate o con prole a carico — ai sensi del terzo comma dell'art. 42 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 — vengano differite al termine del periodo di tempo pari all'aumento del servizio utile concesso ai fini del conseguimento dell'anzianità minima.

Tale disciplina — ad avviso del giudice *a quo* — contrasterebbe anzitutto con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, perché elimina previsioni dirette a favorire l'adempimento da parte della donna di essenziali funzioni nella cura della famiglia e della prole. Sarebbe inoltre violato l'art. 36, primo comma, della Costituzione perché, durante tutto il periodo di differimento, non vengono erogati né stipendio né pensione, con conseguente pregiudizio economico della lavoratrice e della sua famiglia.

La questione non è fondata.

2. — Le norme impugnate non hanno fatto cadere la previsione dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il quale alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni. Esse si sono limitate a differire al termine di tale periodo la corresponsione della pensione.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di una iniziativa legislativa diretta ad eliminare distorsioni in materia di trattamento pensionistico nel settore pubblico. Tra l'altro, si intese per l'appunto disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati, ponendo condizioni che contenessero il fenomeno, venuto con grande risalto all'attenzione dell'opinione pubblica, di percettori di trattamenti pensionistici in età ancora assai giovane.

Si provvede tuttavia a salvaguardare ogni posizione. In sede di conversione del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, nell'art. 10 venne inserito il comma sesto, con il quale si diede facoltà al personale che avesse presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, di chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la revoca delle dimissioni, con conseguente continuità a tutti gli effetti del rapporto di lavoro.

Si consentì quindi a ciascuna dipendente di prendere la propria decisione sulla base della nuova disciplina, valutando comparativamente la convenienza di proseguire nell'attività lavorativa ovvero di dedicarsi ad un più ampio impegno familiare.

3. — Il giudice *a quo* insiste in modo particolare sull'asserita violazione dell'art. 31, relativo all'obbligo per la Repubblica di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e dell'art. 37, con riguardo all'obbligo che le condizioni di lavoro consentano l'essenziale funzione familiare della donna.

Questa Corte, però, proprio con riferimento all'art. 42, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del cui contenuto precettivo si chiedeva l'estensione all'uomo lavoratore, ha già affermato (sentenza n. 374 del 1989) che, «in relazione ai riflessi della società in evoluzione sul rapporto di pubblico impiego ed alle relative implicazioni retributive, spetta esclusivamente al legislatore determinarne contenuti e limiti di incidenza o, per quanto riguarda la fattispecie, l'opportunità di abrogare o modificare la norma impugnata».

La stessa sentenza, richiamandosi alla precedente n. 252 del 1983, ha rilevato altresì che l'art. 31, primo comma, si riferisce soltanto alle situazioni legate ad un rapporto di necessità con la formazione della famiglia e con l'adempimento dei compiti relativi, e non anche quindi alle situazioni ad incidenza indiretta su di essi. A ben guardare, dunque, «spetta alla discrezionalità del legislatore, con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare l'adempimento, da parte dei coniugi, dei loro compiti nella famiglia».

4. — Rilievi analoghi vanno fatti per quanto concerne il richiamo all'art. 36 Cost. ed al pregiudizio economico derivante alla lavoratrice pensionata dalla mancata erogazione, durante il periodo di differimento, sia dello stipendio che della pensione.

Con sentenza n. 531 del 1988 questa Corte, richiamando vari altri precedenti, ha già statuito che la determinazione della base retributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità del legislatore. È dunque devoluto a tale discrezionalità disporre in merito ai modi e alla misura del trattamento.

Del potere di apprezzamento rimessogli il legislatore ha fatto un uso che non si presta a censure, né in riferimento agli artt. 31 e 37, né in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Va anzi sottolineato che, di fronte all'emergere di nuove esigenze e di nuovi problemi, si è ricercato un temperamento, il più possibile-equilibrato.

Mantenendo il particolare beneficio riconosciuto alla donna lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, si è avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla donna nell'ambito familiare. Differendo peraltro l'erogazione dell'assegno previdenziale, si è comprensibilmente inteso contrastare quel fenomeno del precoce e talvolta precocissimo pensionamento che era stato oggetto di molte e preoccupate considerazioni critiche. In ogni caso, si è avuta cura di non pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna dipendente di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto dettato dalla nuova disciplina.

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte dei Conti va dunque dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma quinto, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizione finanziaria 1984), sollevata, in riferimento agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 330

*Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Inquinamento - Operazioni di prelievo e campionamento di acque in cui vengono effettuati scarichi industriali - Procedimento - Mancata previsione dell'obbligo per i funzionari procedenti di dare avviso al titolare dello scarico della facoltà di farsi assistere da un difensore o altra persona di fiducia - Prospettata violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.****(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 15, settimo comma).****(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Falaguasta Ferdinando ed altri, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Emanuele Fracasso per Falaguasta Ferdinando e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 17 gennaio 1990 il Pretore di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione.

La questione veniva sollevata nel corso di un processo penale contro un imprenditore, imputato, fra l'altro, di plurime violazioni all'art. 21, terzo comma della legge predetta che incrimina chi effettua scarichi di qualsiasi tipo in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, o in fognature, superando i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge.

Lamenta il Pretore che la norma impugnata non imponga ai funzionari tecnici dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di dare avviso al titolare dello scarico, nel corso delle operazioni di prelievo e campionamento, della facoltà di farsi assistere immediatamente da un difensore o da un tecnico di sua fiducia. Secondo l'ordinanza, tale omissione darebbe luogo ad irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle perquisizioni, sia domiciliari che personali, prevista dagli artt. 304-bis, 304-ter, comma terzo, e 334 cod. proc. pen. 1930, nonchè dagli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. vigente e 114 d.l. 28 luglio 1989 n. 271, e nel contempo violerebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione: ciò tenendo conto della nozione di «procedimento penale» espressa dalla sentenza 15 luglio 1983 n. 248 di questa Corte.

Orbene, secondo il Pretore, la Corte nella citata sentenza, pur avendo risolto positivamente, quanto all'esecuzione delle analisi, la questione in allora sollevata dal Pretore di Milano, non avrebbe invece affrontato il problema relativo al campionamento nell'angolazione proposta dallo stesso Pretore, e sarebbe perciò pervenuta sul punto ad implicito giudizio negativo.

Ritiene, perciò, l'ordinanza che la questione, limitatamente alla parte irrisolta (di cui è cenno solo nella motivazione ma non nel dispositivo), possa essere utilmente riproposta.

2. — Si è costituito innanzi a questa Corte, Ferdinando Falaguasta, imputato nel processo *a quo*, che deduce, senza alcuna motivazione, l'illegittimità sollevata dall'ordinanza di rimessione.

È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, non avendo il Pretore riferito se le operazioni riguardassero scarichi relativi a sostanze inquinanti suscettibili di rapido deterioramento, presupposto essenziale — ad avviso dell'Avvocatura — per l'applicabilità dei principi affermati nella sentenza 15 luglio 1983 n. 248 di questa Corte.

La questione sarebbe, comunque, infondata perchè la fase di campionamento sarebbe fuori del processo e riguarderebbe attività meramente amministrativa di vigilanza e di controllo.

Considerato in diritto

1. — Lamenta, in sostanza, il Pretore che la norma impugnata non imponga ai funzionari tecnici competenti di avvertire il titolare dello scarico, in occasione di prelievi e campionamenti, che ha facoltà di farsi subito assistere da difensore o da tecnico di sua fiducia. Ricorda il Pretore che questa Corte, con la sentenza n. 248 del 1983, ha riconosciuto spettare la garanzia del diritto di difesa a tutte le attività «preordinate ad una pronuncia penale, che si traducano in processi verbali di cui è consentita la lettura al dibattimento»: e ciò anche se si tratti di attività realizzate al di fuori dell'intervento del magistrato. Conseguentemente la Corte ebbe già a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, ora nuovamente denunciata, nella parte in cui non prevedeva che al titolare dello scarico fosse dato formale avviso affinché potesse presenziare, anche con l'assistenza di difensore e consulente tecnico, alle operazioni di analisi. In tale occasione, però, la Corte — secondo il rimettente — non avrebbe esaminato, nella indicata angolazione, il connesso problema che l'ordinanza di rimessione del Pretore di Milano aveva in allora proposto anche in relazione a prelievi e campionamenti.

Era, perciò, rimasto insoluto questo aspetto nella sua patente incompatibilità rispetto agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, che ora il Pretore di Padova risolveva.

Rilevava il Pretore che si tratta di tipici mezzi di ricerca della prova, come gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose che il codice di procedura penale prevede quali atti di vera e propria polizia giudiziaria: e, come questi, anche quelli possiedono requisiti di utilizzabilità nel processo penale.

2. — Si costituiva nel giudizio innanzi alla Corte l'imputato del processo penale, senza peraltro nulla aggiungere all'atto di mera costituzione.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva declaratoria d'inammissibilità della questione o almeno d'infondatezza.

Al dibattimento, parte privata ribadiva i motivi dell'ordinanza di rimessione di cui condivideva le conclusioni. L'Avvocatura Generale illustrava e confermava le richieste di cui sopra.

3. — L'eccezione di inammissibilità, opposta dall'Avvocatura Generale, non può essere accolta.

Non è esatto, infatti, che presupposto della sentenza n. 248 del 1983 fosse il particolare carattere di rapida deteriorabilità delle acque di scarico da analizzare nella specie. La detta sentenza presuppone, invece, in via generale, per tutte le acque da scarico inquinate che, a causa della loro (naturale) deteriorabilità, debbano essere sottoposte ad analisi con la massima tempestività, non essendo queste utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale. In altri termini, è la deteriorabilità in genere di tali acque ad essere assunta come *ratio decidendi*.

4. — Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice *a quo* si è reso ben conto che la Corte ha preso in esame nella citata sentenza del 1983 il punto relativo al momento del prelievo e del campionamento delle acque per escludere che ad esso potesse applicarsi quella declaratoria d'illegittimità che si accingeva, invece, a pronunciare in ordine al successivo momento delle operazioni d'analisi; e ciò per l'ipotesi in cui il titolare dello scarico non fosse stato preavvertito del giorno e dell'ora in cui le analisi sarebbero seguite.

La Corte, infatti, ha trovato «logico che l'Autorità amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque, non abbia l'obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo, per evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi, e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità».

Il Pretore di Padova ripropone, però, la questione rilevando che l'avviso potrebbe essere dato quando le operazioni sono già in corso e i funzionari tecnici sono in grado di controllare che la situazione non venga alterata.

Ma si tratta di un equivoco. Il problema non è quello della presenza del titolare dello scarico, o di un suo rappresentante, al momento del prelievo e della campionatura, perchè quella presenza è pacifica, e dev'essere necessariamente sollecitata dai funzionari procedenti anche sulla base delle norme regolamentari. L'interessato, infatti, deve controfirmare il verbale e ricevere due delle quattro aliquote sigillate del campione.

Il problema giuridico, che la Corte aveva già esaminato in occasione della precedente sentenza, è invece quello del «preavviso», che la Corte ebbe ad escludere per le ragioni logiche indicate; ed ora è quello in particolare sollevato dall'ordinanza in esame dell'avvertimento che si assume dovrebbe essere dato al titolare dello scarico, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia.

5. — È esatto che questa Corte, nell'intento di garantire il cittadino, ha in più occasioni anticipato la tutela difensiva anche ad attività preprocessuali, quando queste sieno univocamente finalizzate alla ricerca della prova di un reato e si rendano utilizzabili nel dibattimento.

Ma è inconferente il richiamo a talune norme del precedente codice di procedura penale, sia perchè non è nemmeno corretto (il confronto, infatti, poteva semmai essere instaurato con il secondo comma dell'art. 222 cod. proc. pen. 1930), sia perchè comunque sono, questi, atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato, compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove.

Al contrario, i prelievi e i campionamenti delle acque di scarico vengono compiuti da funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, nell'ambito di un'attività di normale (e per nulla urgente) controllo di carattere amministrativo che, per sua natura, non è di per se stesso finalizzato all'accertamento di un reato.

Inoltre poi, una volta che l'art. 22 della legge 24 dicembre 1979 n. 650 ha indicato agli operatori l'opportunità di orientare la scelta delle modalità del prelievo (vuoi attraverso campione istantaneo, vuoi tramite campione medio) a seconda del tipo di ciclo produttivo, dei tempi e dei modi di versamento, della portata e della durata dello scarico, è evidente che gli operatori amministrativi dovranno dare atto a verbale del metodo prescelto e delle ragioni che lo giustificano: e il titolare dello scarico, o il tecnico dell'azienda che lo rappresenta, essendo presenti alle operazioni e dovendo sottoscrivere il verbale, ben possono chiedere che sieno inserite le loro eventuali osservazioni.

Si tratta, dunque, di operazioni amministrative, di per se stesse neutre, e tuttavia sufficientemente assistite da garanzie per il cittadino.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, settimo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24, secondo comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Padova con ordinanza 17 gennaio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 331

Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Provincia di Trento - Protezione della flora e della fauna - Raccolta di funghi spontanei - Previste limitazioni, amministrativamente sanzionate solo nei confronti dei non residenti nel territorio provinciale - Ingiustificata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(Legge provincia di Trento 28 luglio 1986, n. 20, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1989 dal Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana nel procedimento civile vertente tra Robich Giovanni e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana, nel procedimento civile promosso da Robich Giovanni nei confronti della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione della legge regionale 28 luglio 1986, n. 20 (che disciplina la raccolta dei funghi), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della detta legge, nella parte in cui limita la libertà della raccolta per i non residenti nella provincia.

Ha osservato che, sebbene finalizzata alla conservazione dell'habitat micetico, la disposizione censurata, oltre ad essere irrazionale, crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini perchè distingue tra i residenti e i non residenti consentendo ai primi una più ampia libertà di ricerca e raccolta. Onde risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la discriminazione prodotta si fonda su un elemento assolutamente inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza.

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. — Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale esposizione dei fatti, ed, inoltre, perchè la proposta censura è diretta ad eliminare la norma generale e a riportare tutte le fattispecie nella disciplina speciale derogatoria che si assume a *tertium comparationis*. In sostanza, però, viene in rilievo la disciplina generale che è più restrittiva.

Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non sono assimilabili e che, peraltro, la differente disciplina è determinata dalla esigenza del rispetto delle consuetudini locali così come è evidenziato nella disposizione in esame, onde la infondatezza della questione.

Nella memoria presentata in prossimità della udienza la Provincia ha insistito nel rilievo che il legislatore provinciale non poteva ignorare i diritti di uso civico al fungatico riconosciuto *ab immemorabili* alle popolazioni del Trentino ed anche dalla legislazione statale in materia.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 luglio 1986, n. 20, nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi solo per i non residenti nel territorio provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perchè, a suo avviso, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto irragionevolmente sarebbe creata una discriminazione solo in ragione della ininfluyente circostanza della residenza in un determinato luogo.

2. — Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili in quanto dal contesto dell'ordinanza si evincono la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, i suoi esatti limiti e le finalità che si vogliono raggiungere.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

La disciplina apprestata dal legislatore provinciale è diretta alla tutela dell'ambiente ed alla protezione della flora micogena, anche in considerazione di quanto è stato legiferato dalla limitrofa Provincia di Bolzano (libera raccolta dei funghi nei soli giorni pari).

L'art. 2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia di Trento, la raccolta dei funghi nei soli giorni dispari entro il limite quantitativo di due chilogrammi per persona di età superiore ai sei anni. Il secondo comma statuisce che i soli residenti possano effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti di quantità.

Inoltre, se la situazione lo consente, verificandosi, cioè, favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati alla raccolta, specie coloro per i quali essa costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

Dalle richiamate disposizioni non deriva una irragionevole discriminazione tra residenti e non residenti anzitutto perchè le situazioni poste a raffronto non sono affatto assimilabili. Ed, inoltre, perchè, come è evidenziato dalla stessa disposizione impugnata, il trattamento fatto ai residenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella necessità di rispettare le consuetudini locali e i diritti di uso civico al fungatico, riconosciuto *ab immemorabili* ai cittadini residenti.

Ed è proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente diversa da quella in cui versano i non residenti che vogliono raccogliere funghi nel territorio della provincia.

Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 29 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 332

*Sentenza 26 giugno+13 luglio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Impugnazione di legge della regione Toscana istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing - Violazione dei limiti posti alle agevolazioni creditizie dalla legislazione statale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.****(Legge regione Toscana 27 febbraio 1990, intitolata: «legge n. 83/1988 - Costituzione di un fondo presso la FIDI Toscana S.p.a.»).****(Cost., art. 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.A.», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv. Mario P. Chiti per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19 marzo 1990, ha impugnato la legge della Regione Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990. Tale legge istituiva presso la Fidi Toscana S.p.A., un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese — indicate dall'art. 3 della legge reg. 14 novembre 1988, n. 83 — costituite prevalentemente da giovani disoccupati al di sotto del trentacinquesimo anno di età, da lavoratori disoccupati e da emigranti che fossero cittadini italiani e avessero fissato la loro residenza in Toscana.

Secondo quanto esposto nel ricorso la legge, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dopo il rinvio del Governo, non avrebbe tenuto conto, nel testo approvato in seconda lettura, di taluni rilievi formulati in sede di rinvio. Continuerebbe, infatti, a non essere «specificata la natura degli interventi attuati attraverso il fondo di garanzia», né ad essere «assicurato il rispetto dei limiti delle agevolazioni concedibili in base alla legislazione nazionale, sia con riferimento all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta».

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

2. — Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che la questione proposta sia dichiarata non fondata, in quanto gl'interventi da attuarsi, attraverso l'impiego del Fondo di garanzia previsto dalla legge impugnata, sono desumibili dalla legge n. 83 del 1988, si esplicano secondo le modalità ivi indicate e non attengono ad agevolazioni creditizie. Con ampia memoria la Regione ribadisce le su dette considerazioni e insiste nelle sue conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se la legge reg. Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990, istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese indicate nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83, violi i limiti alle agevolazioni creditizie stabiliti dalla legislazione statale, «sia con riferimento all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta».

Secondo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la legge violerebbe, sotto tale profilo, i limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 117 della Costituzione.

2. — La questione è infondata.

Va premesso che l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito.

Questa Corte ha precisato (sentenze n. 547 del 1989 e n. 735 del 1988) che l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ha inteso così configurare una materia a sé, distinta da quelle espressamente attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione, bensì ha inteso identificare un'attribuzione strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza regionale a contenuto economico. Spetta pertanto alle regioni ordinarie (sentenza n. 1066 del 1988) il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi, l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negli interessi, purché tali interventi risultino collegati alle materie di competenza regionale e rispettino (sentenze n. 80 e n. 547 del 1989; n. 441 del 1988) i principi della legislazione statale.

Nel ricorso non si contesta che le agevolazioni concesse dalla legge impugnata attengano a materia di competenza regionale, ma si deduce unicamente che esse si pongono in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato riguardo all'«abbattimento dei tassi d'interesse» e all'«erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta».

Tali censure sono sprovviste di qualsiasi fondamento, considerato l'effettivo contenuto della legge impugnata; questa non ha per oggetto né la riduzione dei tassi d'interesse gravanti sulle imprese beneficiarie, mediante accollo di parte di essi da parte della regione o di altri enti, né l'erogazione di contributi.

Va osservato in proposito che, con legge 5 giugno 1974, n. 32, la Regione Toscana aveva promosso (art. 1) la costituzione della «Fidi Toscana S.p.A.», a prevalente partecipazione regionale, con la finalità (art. 4) di agevolare l'accesso al credito — nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring e il leasing — delle imprese di minori dimensioni operanti in settori d'interesse regionale. Detta legge autorizzava (artt. 8 e 9) la Fidi Toscana S.p.A. a stipulare con determinate aziende ed istituti di credito apposite convenzioni, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione di prestiti e il regime delle relative garanzie.

Successivamente, la legge regionale 14 novembre 1988, n. 83 programmava, a sostegno dell'occupazione, una serie d'interventi — attraverso la creazione di nuove imprese — tra i quali erano comprese varie forme d'incentivazione finanziaria, ivi compresa (art. 4) la prestazione di «garanzie accessorie per la stipulazione di mutui».

La legge impugnata si inserisce in questo quadro d'interventi, prevedendo la costituzione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un fondo speciale con il quale garantire (con le modalità determinate da convenzioni con istituti bancari stipulati a norma degli artt. 8 e 9 della legge reg. n. 32 del 1974) le operazioni di credito e medio termine e di leasing. La misura delle garanzie che possono essere prestate — in ordine alla quale nel ricorso non si indica alcuna norma statale di principio che possa ritenersi violata — è rimessa a convenzioni con gli istituti di credito e con le società di leasing, secondo le procedure già regolate dalla legge n. 32 del 1974.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è evidente, pertanto, che la legge impugnata ha carattere meramente accessorio rispetto alla normativa regionale vigente e persegue lo scopo di renderla operante, attribuendo alle imprese previste dall'art. 3 della legge reg. n. 83 del 1988, la possibilità di fruire del sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. A tal fine viene prevista la creazione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un apposito fondo.

Ne deriva che la normativa contestata, non prevedendo né «l'abbattimento dei tassi d'interesse», né «l'erogazione di contributi alle imprese» in relazione a concrete operazioni di credito — le cui modalità sono demandate ad apposite convenzioni alla stregua degli artt. 1 e 2 della legge impugnata — non è idonea a violare i limiti della legislazione statale, né, quindi, opera in contrasto con l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo indicato nel ricorso.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 intitolata: «L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.A.», proposta in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0888

N. 333

Sentenza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale - Delegabilità delle funzioni di p.m. ad ufficiali della polizia giudiziaria - Mancata previsione, nel caso di inerzia del p.m. delegato, di specifici rimedi processuali o disciplinari con conseguente lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Lamentato affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie di autonomia godute dai magistrati - Possibilità per il p.m. delegato di procedere ad atti (interrogatorio e confronto) che, in virtù della legge di delega, non possono essere compiuti che direttamente dal p.m. - Eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma).

(Cost., artt. 76, 107, ultimo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) e dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Artusio Giampiero, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Pinerolo, in un procedimento penale svolgentesi dinanzi alla Pretura, rilevato che all'udienza dibattimentale le funzioni di P.M. erano svolte, su delega del Procuratore della Repubblica, da un sottufficiale dei carabinieri, con ordinanza del 22 novembre 1989 (R.O. n. 142 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di delegare lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale ad un ufficiale di polizia giudiziaria e l'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida.

Il giudice remittente ha osservato che al delegato sono attribuite le modifiche della imputazione e le relative contestazioni, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante e, con il consenso dell'imputato, quella di un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione a giudizio e, per quanto concerne le nuove contestazioni, è prevista la mera facoltà e non l'obbligo di consultare il Procuratore della Repubblica.

Sarrebbero, quindi, violati:

a) l'art. 112 della Costituzione in quanto il P.M. delegato non è soggetto a sanzioni in caso di inerzia e, pertanto, sarebbe vanificato il principio della obbligatorietà dell'azione penale;

b) l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione in quanto il P.M. ufficiale di polizia non gode delle garanzie di cui invece gode il P.M. magistrato;

c) l'art. 76 della Costituzione in quanto, trovando applicazione, in mancanza di una espressa determinazione della legge delega (art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), i principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale e tra essi quelli posti dall'art. 2, punto 37, l'ufficiale di polizia giudiziaria, mentre non può compiere, nel corso delle indagini preliminari, l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto, se delegato a svolgere le funzioni di P.M. potrebbe compiere i detti atti nell'udienza dibattimentale.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. — Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha rilevato che non sussiste violazione dell'art. 112 della Costituzione in quanto l'eventuale omessa contestazione in udienza di un reato concorrente o di un fatto nuovo non genera, per l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato P.M., conseguenze diverse da quelle che si verificano per il P.M. magistrato ed il controllo dell'inerzia non si proietta sull'udienza ma si realizza attraverso l'intervento in sede di archiviazione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 107 della Costituzione, ha osservato che, come più volte affermato, il principio secondo il quale la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere il conferimento di compiti relativi all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione).

Inoltre, la dipendenza dall'esecutivo riguarda solo le funzioni organico-amministrative svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre vale il principio secondo cui le funzioni del P.M. in udienza sono esercitate in piena autonomia e la delega va revocata solo nei casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del P.M.

La questione, infine, per il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione sarebbe anzitutto inammissibile per difetto di rilevanza essendo stata l'ordinanza pronunciata in una fase antecedente all'espletamento delle prove. Nel merito sarebbe infondata, non avendo il punto 37 della direttiva alcuna attinenza con l'assunzione delle prove che avviene nell'istruzione dibattimentale.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al Procuratore della Repubblica

presso la Pretura di delegare l'esercizio delle funzioni di P.M. in udienza dibattimentale ad ufficiali di polizia giudiziaria, e dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui prevede il conferimento della delega anche per l'udienza di convalida. Secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 112 della Costituzione perchè, in caso di inerzia per omessa contestazione di reato concorrente o di nuovi fatti, il P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da sanzione alcuna, onde la lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

b) l'art. 107, u.c., della Costituzione perchè il P.M. delegato, per la sua qualità di ufficiale della polizia giudiziaria e, quindi, non magistrato, non avrebbe le garanzie di autonomia e di indipendenza proprie degli appartenenti all'ordine giudiziario;

c) l'art. 76 della Costituzione in quanto all'ufficiale di polizia giudiziaria che esercita funzioni di P.M. in udienza sarebbe consentito l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto che invece egli non potrebbe effettuare nelle indagini preliminari.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, disponeva già che le funzioni di pubblico ministero nelle udienze dinanzi al pretore potevano essere svolte anche da persone estranee all'ordine giudiziario, tra cui i funzionari di polizia. Ora, l'art. 22 d.P.R. n. 449 del 1988, nel sostituire il testo del citato art. 72, dispone che le dette funzioni possono essere esercitate, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano preso parte alle indagini preliminari senza che a nulla rilevino in questa sede le successive aggiunte apportate dall'art. 1 al decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15.

La delega è conferita per una determinata udienza o per un singolo processo, con atto scritto del quale è fatta annotazione in un apposito registro che è esibito in dibattimento (art. 162, primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989).

Come si evince dalla relazione al progetto preliminare, la disposizione in esame è ispirata alla esigenza pratica di ovviare alle carenze di magistrati professionali e di non ritardare la definizione dei processi penali. L'affidamento dell'esercizio delle funzioni di P.M. all'ufficiale di polizia giudiziaria è assistito da garanzie varie. Anzitutto, la delega è conferita con atto scritto dal Procuratore della Repubblica secondo i casi concreti, sicchè certamente è destinata a cadere sugli ufficiali di polizia giudiziaria ritenuti, tra i tanti, i più idonei allo svolgimento delle funzioni da assegnare. È poi stabilita la esclusione degli ufficiali di polizia che abbiano preso parte alle indagini preliminari. Si evita così ogni commistione ed interferenza tra la fase predibattimentale e la fase dibattimentale, così come si stabilisce la netta separazione delle funzioni requirenti da quelle giudicanti affidate prima del nuovo codice di rito allo stesso pretore.

La delega da parte del Procuratore della Repubblica evidenzia l'inserimento del P.M. delegato tra coloro che esercitano funzioni requirenti e la inesistenza di qualsiasi rapporto col pretore-giudice, a differenza di quanto poteva sospettarsi nella vigenza del codice abrogato per ogni estraneo all'ordine giudiziario, chiamato all'esercizio delle funzioni di P.M. in udienza dal pretore, per quanto si sia ritenuta la diretta derivazione dalla legge dell'attribuzione delle funzioni (sent. Corte cost. n. 172 del 1987).

Inoltre, è previsto che il P.M. delegato, nel caso in cui debba prestare il suo consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato, oppure debba procedere a nuove contestazioni, si consulti con il Procuratore della Repubblica (art. 162, terzo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989). Tuttavia, è da notare che il consenso al giudizio abbreviato e al patteggiamento è dato dal P.M. prima dell'udienza dibattimentale e, quindi, non spetta all'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato solo per quest'ultima.

In tale situazione non sono fondate le denunciate censure di legittimità costituzionale. Non risulta violato l'art. 112 della Costituzione che fissa il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in quanto non è prevista alcuna sanzione nemmeno in caso di inerzia del P.M. magistrato, cioè in caso di mancata contestazione da parte sua di reati concorrenti o di fatti nuovi. Anzi, per certi aspetti, la posizione del P.M. delegato è soggetta a vincolo perchè, oltre ad essere per se stessa provvisoria, il delegante potrà tener conto del comportamento del delegato allorquando ritenga di effettuare altre deleghe per altri processi o per altre udienze.

Ad escludere la dedotta violazione dell'art. 107 della Costituzione, fondata sul rilievo che il P.M. delegato non godrebbe delle garanzie di autonomia e di indipendenza di cui godono i giudici, a parte la considerazione che nel nuovo processo penale è sancita la qualità di parte del P.M., per quanto a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, valgono le considerazioni svolte in passato da questa Corte. Si è affermato (sentenza Corte Cost. n. 123 del 1970) che il principio sancito dall'art. 104, comma primo, della Costituzione, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere non esclude l'ammissibilità del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione). Non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il P.M., inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale né inserite nell'ordine giudiziario, è ovvio che non possono trovare applicazione le disposizioni che concernono i magistrati professionali. Peraltro, la delega del P.M. non crea alcun rapporto di dipendenza né col delegante, in quanto anche il P.M. delegato agisce con piena autonomia, secondo il disposto dell'art. 53 c.p.p., attuativo della direttiva n. 68, tanto più che la delega non è revocabile se non in casi determinati, così come è per il P.M. magistrato. Inoltre, la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria non rende il P.M. delegato dipendente dal potere esecutivo cui egli appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attività di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicché nessuna minaccia alla indipendenza può venire dalle autorità gerarchicamente sovraordinate.

Infine, non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. Solo la direttiva n. 103 impone la distinta attribuzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice. E questo obiettivo è stato realizzato mediante la istituzione della procura della Repubblica presso le Preture circondariali. Nulla è detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. A parte, quindi, la inesattezza del richiamo a criteri direttivi del codice di procedura penale, il compimento in udienza di atti che l'ufficiale di polizia giudiziaria non può compiere nella fase delle indagini preliminari (interrogatorio dell'imputato e confronti) è effettuato dal P.M. delegato nell'esercizio delle funzioni di P.M. e non di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria e si svolge sotto la direzione del Pretore, giudice del dibattimento.

Pertanto, la questione sollevata non è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), e dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

196

n. 334

Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Applicazione di misure coercitive in contrasto con i principi e direttive della legge di delega - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma). (Cost., artt. 3, 76 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con nove ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 (4 ordinanze) dal Pretore di Roma, il 3 gennaio 1980, il 6 dicembre 1989 (2 ordinanze) e il 15 dicembre 1989 (2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 137, 138, 139, 140, 158, 168, 169, 170 e 171 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14, 15 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1° dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nelle parti in cui prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze del 6 dicembre 1989, due ordinanze del 15 dicembre 1989 ed un'ordinanza del 3 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, l'art. 224, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno riuniti;

che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di procedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta ai giudici *a quibus* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209 n. 255 e 256 del 1990);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma ed al Giudice per le indagini preliminari della Pretura ircondariale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA.

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

11091915 161 61204111

OC0890

N. 335

Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità di concedere la diminuzione di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Inapplicabilità delle norme impugnate nei giudizi *a quibus* trattandosi di «procedimenti in corso» appositamente regolari dalla disciplina transitoria - Manifesta inammissibilità della questione.

(C.P.P. artt. 438 e 442).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112).

Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni transitorie - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità di applicare la diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 111 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, e dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con cinque ordinanze emesse il 29 gennaio 1990 dal Pretore di Avellino, il 26 gennaio 1990 e il 21 novembre 1989 dal Tribunale di Napoli, il 13 novembre 1989 dal Tribunale di Bologna e il 12 dicembre 1989 dalla Corte di assise di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 144, 159, 162, 164 e 192 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Avellino con ordinanza del 29 gennaio 1990, il Tribunale di Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e del 26 gennaio 1990, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 13 novembre 1989 e la Corte di assise di Salerno con ordinanza del 12 dicembre 1989 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988 e 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo, 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero sia tenuto a motivare il proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato in regime transitorio e nella parte in cui non consentono al giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di procedura penale del 1988;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i «procedimenti in corso» a tale data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice non potrebbero ricevere diretta applicazione nei giudizi *a quibus*, data l'autonomia, nonché la diversità, della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Avellino, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d'assise di Salerno con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988», questione sollevata dal Pretore di Avellino, dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d'assise di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 336

Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Esenzione decennale da ogni tributo sul reddito per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese industriali aventi ad oggetto la produzione di beni che si costituiscano nelle zone depresse dell'Italia settentrionale centrale - Esclusione delle imprese produttrici di servizi - Irragionevolezza - Insussistenza - Estensione del beneficio rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione peraltro già ritenuta.

(Legge 22 luglio 1966, n. 614, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 53).

SIT.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Terni sul ricorso proposto da Camilli Claudio contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Camilli Claudio avverso il provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette di Terni di revoca della concessione dell'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi, la Commissione Tributaria di primo grado di Terni, con ordinanza del 23 gennaio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990 (R.O. n. 186 del 1990), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella parte in cui limita l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale;

che, ad avviso della Commissione, la norma censurata — in quanto non riferibile alle imprese produttrici di servizi che, ai fini della propulsione del sistema economico, esercitano una funzione simile a quella delle imprese artigiane ed industriali — contrasterebbe con i principi in tema di uguaglianza e di capacità contributiva stabiliti dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludeva per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 319 del 1987) alla stregua della considerazione che, dovendosi escludere l'uguaglianza delle situazioni comparate, la richiesta estensione del beneficio rientra nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento vale anche a dimostrare la inammissibilità dell'impugnativa relativa all'art. 53 della Costituzione;

che non sono stati adottati motivi o prospettazioni nuove sui quali possa fondarsi una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Terni con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0892

N. 337

Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale insegnante - Immissione in ruolo - Condizioni - Esclusione di quegli insegnanti che pur in possesso dei prescritti requisiti di servizio siano sprovveduti dei titoli di studio richiesti - Ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con il principio di buon andamento della p.a. - Esclusione - Sussistenza di discrezionalità del legislatore in ordine alla identificazione dei requisiti professionali e di servizio per l'immissione in ruolo dei docenti precari - Manifesta inammissibilità della questione.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 46, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 87).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA:

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal TAR della Sicilia -

Sezione distaccata di Catania - sul ricorso proposto da Spampinato Maria Grazia ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Catania ed altro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1990 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Maria Grazia Spampinato ed altri nove ricorrenti — tutti docenti incaricati in corsi di orientamento musicale — avverso il provvedimento del Provveditore agli studi di Catania che li ha esclusi dagli elenchi degli aventi titolo all'immissione in ruolo, il T.A.R. per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania ha sollevato, con ordinanza del 15 marzo 1989 (R.O. n. 172/1990), questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.;

che ai suddetti docenti precari è stata negata l'immissione in ruolo con la motivazione che essi, pur essendo in possesso dei prescritti requisiti di servizio per aver insegnato in corsi di orientamento musicale (da ricomprendere tra i corsi popolari di tipo *c*) menzionati dall'art. 46 della legge n. 270 del 1982), risultano privi sia del titolo di studio necessario per l'immissione nel ruolo dei docenti di scuola elementare sia del titolo di studio e dell'abilitazione necessari per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

che, secondo il giudice rimettente, le determinazioni adottate dal Provveditore agli Studi di Catania sono conformi alla normativa vigente poiché, da un lato, il possesso del titolo di studio rientra tra i requisiti generali stabiliti dalle leggi organiche che disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti presso le Amministrazioni statali e, dall'altro, le norme transitorie contenute nella legge 20 maggio 1982 n. 270 non esprimono una volontà del legislatore di prescindere dal possesso del titolo di studio per l'immissione in ruolo dei docenti precari;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'omessa previsione dell'immissione in ruolo dei docenti delle scuole popolari sforniti del titolo di studio prescritto contrasterebbe con la scelta discrezionale di fondo operata dal legislatore di eliminazione di tutto il precariato esistente ed introdurrebbe una palese disparità di trattamento tra insegnanti precari della scuola svolgenti sostanzialmente servizi equivalenti, in violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, previsti dall'art. 97, primo comma, Cost.;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private affermando che il possesso dei requisiti di servizio sarebbe di per sé idoneo e sufficiente a legittimare l'immissione in ruolo e sostenendo poi, in linea subordinata, che le norme denunciate — nell'interpretazione che ne è stata data dal giudice *a quo* — sarebbero da considerare costituzionalmente illegittime;

che ha inoltre spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, asserendo che l'immissione in ruolo del personale precario, regolata dalla legge n. 270 del 1982, risulta subordinata alla sussistenza di precisi requisiti, professionali e di servizio, diversamente definiti a seconda delle differenti categorie di personale precario: con la conseguenza che le diverse situazioni non sarebbero tra loro meccanicamente comparabili e che pertanto non sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la legge 20 maggio 1982 n. 270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti precari ma detta invece, per la sistemazione del personale precario, una disciplina complessa, che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità delle situazioni da regolare (cfr. Sent. n. 222/1986; Ord. n. 945/1988);

che, in particolare, l'art. 46 della legge n. 270 del 1982, nel regolare i requisiti di servizio per l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare, non ha inteso prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio che costituisce requisito generale nell'ambito delle leggi che disciplinano le assunzioni dei pubblici dipendenti;

che tale interpretazione del citato art. 46 — adottata dal giudice *a quo*, che su di essa innesta le sue censure di illegittimità costituzionale — risulta confermata dalla circostanza che il legislatore ha espressamente e specificamente regolato le limitate ipotesi di immissione in ruolo di docenti precari sprovvisti di titolo di studio (art. 41, comma quarto, ed art. 42, commi primo e secondo, della legge n. 270/1982);

che l'identificazione dei requisiti professionali e di servizio per l'immissione in ruolo dei docenti precari è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale del legislatore, cui spetta il compito di disciplinare le peculiari situazioni delle diverse categorie del personale docente alla luce delle esigenze del servizio pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0893

N. 338

Ordinanza 26 giugno-13 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita di inabilità - Ipotesi di invalidità conseguente a più infortuni o ad un infortunio ed una malattia professionale riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola) - Mancata previsione della costituzione di un'unica rendita di inabilità - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 71/1990) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renatò DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1989 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cesaroni Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, nel giudizio promosso da Cesaroni Giuseppe — già titolare di rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale, riportata lavorando nel settore industriale, e successivamente colpito da infortunio nel prestare attività di coltivatore diretto con postumi invalidanti pari al 5% — per conseguire la liquidazione di una nuova rendita in base alla valutazione complessiva del grado di inabilità, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 giugno 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

che il giudice *a quo*, premesso che, per costante interpretazione giurisprudenziale, nell'ipotesi di invalidità conseguente a più infortuni, ovvero ad un infortunio e ad una malattia professionale, riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola), non può procedersi alla costituzione di una unica rendita ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva che ciò sembra contrastare: *a*) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché al verificarsi (con l'ulteriore infortunio o malattia) di un aggravamento della situazione di bisogno non fa riscontro una intensificata tutela previdenziale; *b*) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversa tutela che una eguale situazione di bisogno riceve a seconda che gli eventi lesivi si siano o meno verificati nell'espletamento della stessa attività lavorativa;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua di quanto già deciso dalla Corte con la sentenza n. 71/1990;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 71 del 1990, richiamata dall'interveniente, ha dichiarato non fondata questione analoga, richiamandosi all'organizzazione separata dell'assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria, e di quella (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'agricoltura, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche, e rilevando che siffatta separatezza non lede né l'art. 38, secondo comma, né l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché essa si fonda sull'obbiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela;

che nell'ordinanza non sono indicati motivi ed argomenti che possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 339

Sentenza 11-20 luglio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Lazio 31 gennaio 1990 - Impiego pubblico - Personale in servizio presso uffici regionali ubicati in zone lontane dal centro abitato - Previsione di un rimborso forfettario delle spese di trasferta sostenute per raggiungere il posto di lavoro - Contrasto con i principi della legge quadro sul pubblico impiego - Sussistenza - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Lazio 31 gennaio 1990).****(Cost., artt. 5, 81 e 117 in relazione agli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge 20 marzo 1983, n. 93).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 31 gennaio 1990 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso gli uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 marzo 1990, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 2 marzo 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio, approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata nell'identico testo, a seguito del rinvio governativo, a maggioranza assoluta il 31 gennaio 1990, concernente «iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali ubicati in località lontane dal centro urbano».

In particolare la predetta delibera legislativa prevede la corresponsione di un rimborso forfettario per le spese di «trasferta» sostenute dal personale della Regione in servizio presso uffici (da individuarsi da parte della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza) che siano ubicati in località distanti almeno dieci chilometri dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico e popolare.

Come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di legge, questa si indirizza in modo specifico ai dipendenti in servizio presso gli uffici della sede centrale di Via della Pisana, i quali, a differenza del rimanente personale regionale che presta servizio presso sedi ubicate «all'interno della città», sono costretti a sopportare una maggiore spesa di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro.

Il ricorrente denuncia il contrasto della normativa impugnata — oltretutto con gli artt. 5 e 81 della Costituzione (quest'ultimo per la previsione della copertura della spesa riferita all'esercizio finanziario 1987) — con i principi indicati negli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 e quindi con l'art. 117 della Costituzione, ed inoltre con gli artt. 2 e 3 n. 1 della predetta legge quadro, implicitamente richiamati nell'ultima parte dell'atto di rinvio governativo.

Ad avviso del ricorrente la supposta finalità perequativa, che la normativa impugnata intenderebbe perseguire, sarebbe incompatibile con i richiamati principi vincolanti in materia — che non consentono elargizioni aggiuntive al personale dipendente — e non può trovare giustificazione alcuna nella omologa previsione di favore per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, contenuta nell'art. 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che è precedente all'entrata in vigore della legge quadro sopra richiamata.

2. — Si è costituita tardivamente in giudizio la Regione Lazio per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, in data 31 gennaio 1990, con la quale è stato disposto che al personale, in servizio continuativo presso gli uffici regionali ubicati in località lontane almeno dieci chilometri dal centro urbano e dove non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico e popolare, compete un rimborso forfettario giornaliero delle spese sostenute nella misura prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Si sostiene nel ricorso che la normativa impugnata, oltre che con gli artt. 5 e 81 della Costituzione, contrasti anche con i principi indicati dagli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego 20 marzo 1983, n. 93 e quindi con l'art. 117 della Costituzione, nonché con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1 della stessa legge quadro.

2. — La questione sollevata in riferimento agli artt. 4 e 11, secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego, norme interposte rispetto all'art. 117 della Costituzione, anch'esso invocato dal ricorrente, è fondata.

Come questa Corte ha costantemente affermato (v. da ultimo sent. n. 240 del 1990) le indicate norme della legge quadro sul pubblico impiego stabiliscono il principio — che le regioni sono tenute ad osservare in sede di legislazione concorrente — della omogeneizzazione e della esaustività dei trattamenti economici del personale dipendente regionale in relazione agli accordi sindacali collettivi, dal che deriva l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, di ogni tipo di trattamento economico aggiuntivo disposto per gli impiegati pubblici che non trovi in detti accordi collettivi un preciso punto di riferimento.

Questa Corte non ha mancato invero di precisare (v. sentenze nn. 38 del 1989, 217 del 1987, 72 del 1985, 290 e 219 del 1984) che gli accordi conclusi secondo la legge-quadro determinano a carico delle regioni un «vincolo direttivo di massima» consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformità di contenuto tra le relative discipline si traduce, quindi, di per sé nella violazione del principio fondamentale della legislazione e quindi dell'art. 117 della Costituzione, ma, come è stato chiarito nella sentenza n. 38 del 1989, tale contrasto deve ravvisarsi quando «si tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della regione interessata».

Nella specie non può revocarsi in dubbio che da nessuna clausola degli accordi è possibile desumere il principio della autonoma retribuibilità del «disagio» conseguente alla ubicazione degli uffici ove si presta servizio.

La legge regionale impugnata, nel disporre un tale tipo di compenso, ha introdotto perciò una voce nuova rispetto al regime pattizio delle retribuzioni, che non trova in esso alcun punto di riferimento, e quindi il contenuto della legge impugnata è completamente al di fuori di quelle ipotesi di «adeguamento» ad esigenze peculiari della regione, dovendosi considerare che tale punto di riferimento dovrebbe sussistere negli accordi non solo tipologicamente ma anche per rendere possibile l'individuazione dei criteri in base ai quali le regioni, nello statuire un determinato tipo di compenso, possano fissarne in modo non arbitrario la ricorrenza dei presupposti.

In proposito la relazione che accompagna il disegno di legge regionale fa riferimento ad un analogo compenso, previsto dall'art. 35 della legge dello Stato 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale delle poste e delle telecomunicazioni che presta servizio in «uffici ubicati in località lontane dal centro urbano». Il richiamo è del tutto inconferente perché si tratta di un compenso stabilito in una legge anteriore alla legge-quadro e quindi agli accordi

collettivi vigenti, i quali — nonostante la preesistenza di tale previsione derogatoria di un «particolare» (come è espressamente definito nel citato art. 35 della legge n. 797 del 1981) trattamento, concesso ad una determinata categoria di personale statale, in relazione alla ubicazione degli uffici — non contengono alcun elemento dal quale possa desumersi che quella deroga assurga a generale criterio retributivo dei dipendenti pubblici. Ciò conferma il carattere innovativo della legge regionale impugnata e quindi il suo contrasto con l'art. 117 della Costituzione, per violazione delle invocate norme interposte della legge-quadro sul pubblico impiego.

3. — L'accoglimento del ricorso sotto tale assorbente profilo esonera dall'esame delle censure riferite ad altri parametri costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990, recante «Iniziativa in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali ubicati in località lontane dal centro abitato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0929

N. 340

Sentenza 11-20 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Mancata previsione della pignorabilità e del sequestro anche per i crediti alimentari - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri emolumenti dei dipendenti pubblici e privati - Sussistenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra, Preziuso Maria e

taldo Eugenio, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Roma, adito per l'esecuzione di un credito *ex art.* 708 del codice di procedura civile sull'indennità di buonuscita spettante al coniuge debitore, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui prevede che la predetta indennità sia soggetta a sequestro o a pignoramento, salvo che per debiti verso il Fondo di previdenza e credito o per crediti risarcitori dello Stato.

2. — Il giudice *a quo* ha premesso che all'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato sembra potersi attribuire carattere tanto retributivo che previdenziale.

Nella prima prospettiva, osserva il remittente, giustificata dalla funzione prevalentemente compensativa dell'indennità e dalla sua corrispondenza alla analoga indennità del settore privato, la erogazione dell'ENPAS, al pari degli altri emolumenti retributivi, sarebbe da ricondurre sotto la comune disciplina della pignorabilità dei medesimi, anche la già dichiarata incostituzionalità della speciale normativa limitativa della espropriabilità degli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici, in quanto lesiva del criterio della parità di trattamento sancito all'art. 3 della Costituzione (v. sent. n. 878 del 1988).

Nella seconda prospettiva, da collegarsi al meccanismo contributivo predisposto per la costituzione della provvista finanziaria, l'indennità si dovrebbe considerare pur sempre aggredibile esecutivamente per crediti, come quello della editrice precedente nel giudizio *a quo*, aventi carattere alimentare; ciò in coerenza con il principio egualitario al riguardo affermato da questa Corte con la sentenza n. 1041 del 1988, alla stregua del quale le pensioni corrisposte all'INPS, pur costituendo tipiche prestazioni previdenziali, sono assoggettabili ad espropriazione coattiva per crediti alimentari al pari delle pensioni corrisposte dagli altri Enti pubblici, giusta la normativa di cui al d.P.R. n. 180 del 1950.

Nell'una come nell'altra ipotesi, quindi, la intangibilità esecutiva della indennità di buonuscita, stabilita attualmente dall'art. 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa verrebbe a riservarsi ai dipendenti dello Stato una posizione privilegiata, rispetto agli altri dipendenti con diritto a prestazioni retributive o previdenziali, derivante dalla limitazione della responsabilità patrimoniale dei primi anche di fronte ai creditori alimentari), in conseguenza della sottrazione del cespite in esame.

3. — Nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui non consente il sequestro o il pignoramento, neanche per crediti alimentari, dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali all'atto della cessazione dal servizio, salvo che per debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 della stessa legge, ovvero per crediti risarcitori dello Stato.

Il giudice remittente, premesso che all'indennità di buonuscita può attribuirsi carattere tanto retributivo che previdenziale, rileva che, nell'una come nell'altra ipotesi, i dipendenti dello Stato godrebbero, per questo tipo di cespite, di una ingiustificata posizione di privilegio rispetto, non solo al regime dell'indennità di fine rapporto stabilito per i

dipendenti privati, ma anche, più in generale, rispetto alla disciplina che regola la pignorabilità delle erogazioni tipicamente retributive o previdenziali, tanto del settore pubblico che di quello privato, le quali sono sempre aggredibili esecutivamente per crediti aventi carattere alimentare; ciò in base, rispettivamente, all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, all'art. 545 del codice di procedura civile, ed alle norme sul regime di pignorabilità delle prestazioni erogate dall'INPS (art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 e art. 69 della legge n. 153 del 1969), dichiarate, queste ultime, costituzionalmente illegittime nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS (sent. n. 1041 del 1988).

2. — La questione è fondata.

In linea generale occorre premettere che questa Corte, pur non avendo mancato, in precedenti pronunce, di rilevare la non comparabilità, quanto alla struttura, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS con analoghe indennità di fine rapporto previste per i lavoratori privati (v. sent. n. 220 del 1988), ha già avuto occasione di affermare che per dette prestazioni sussiste pur sempre un elemento unificatore costituito dal comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalità delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo globalmente al trattamento di quiescenza (v. sent. n. 220 del 1988, prec. cit.).

Ai fini del presente giudizio, però, non interessa individuare la generale ed intrinseca natura dell'indennità di buonuscita: basta soltanto porre in rilievo che detta prestazione non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo dipendente ma è pur sempre collegata anche alla situazione del nucleo familiare, tanto che essa è soggetta al regime di reversibilità ai superstiti (v. art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973); il che consente di formulare subito un primo rilievo: e cioè che se dette erogazioni sono previste fin dall'origine anche in funzione delle necessità della famiglia, non può essere escluso, in linea di principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni alimentari che appunto tali necessità tendono a soddisfare (cfr. sent. n. 572 del 1989).

Ciò posto, la norma denunciata dà luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione, sia che essa debba essere posta a raffronto con il regime di pignorabilità delle retribuzioni degli stessi dipendenti dello Stato, sia che debba essere valutata in riferimento alle norme che disciplinano le analoghe vicende delle prestazioni tipicamente previdenziali, non solo nel settore pubblico ma anche in quello privato.

Nella prima ipotesi, infatti, la pignorabilità per crediti alimentari degli emolumenti percepiti dal pubblico dipendente è sancita, come principio generale, nell'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950: analoga previsione, pur con diversa misura, è stabilita dall'art. 545 del codice di procedura civile per le retribuzioni dei dipendenti privati.

Nella seconda ipotesi, il medesimo principio ricomprende, nel già citato art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, anche le prestazioni previdenziali erogate dallo Stato (indicate del resto con una formula onnicomprensiva: «le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato...»); tale principio è stato recentemente esteso da questa Corte (v. sentt. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989) anche al settore privato, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle analoghe norme che sancivano la impignorabilità, anche per crediti alimentari, delle pensioni INPS e delle rendite erogate dall'INAIL.

Deve quindi concludersi che, esaminato il quadro generale della materia, non sono ravvisabili ragioni particolari che consentano di derogare, per l'indennità di buonuscita, al principio di tutela dei crediti alimentari, concedendo un trattamento privilegiato ai dipendenti dello Stato che fruiscono di tale attribuzione, né tantomeno di porre in una condizione deteriore i relativi creditori sottraendo tale cespite alla realizzazione delle obbligazioni alimentari.

La questione sollevata dal Pretore di Roma, nei limiti di rilevanza della stessa nel giudizio *a quo*, vale a dire limitatamente alla sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità di buonuscita per causa di alimenti dovuti per legge, va pertanto dichiarata fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), nella parte in cui non

consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il relatore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0930

N. 341

Sentenza 11-20 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di una dei genitori - Richiesta da quello esercente la potestà di cui all'art. 316 del c.c. figlio infrasedicenne - Valutazione dell'interesse del minore ai fini dell'ammissibilità dell'azione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.C., art. 274, primo comma).

(Cost., art. 3).

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Azione proposta dal tutore nell'interesse del minore o dell'interdetto - Necessità della previa autorizzazione del giudice tutelare non richiesta, invece, ove l'azione venga esercitata dal genitore esercente la potestà di cui all'art. 316 del c.c. - Irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

(C.C., art. 273, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 del codice civile in relazione all'art. 316 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento per dichiarazione di paternità naturale instaurato da Michelangeli Laura nell'interesse del figlio minore Michelangeli Flavio, iscritta al n. 165 del registro ordinanza 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento instaurato da L.M., per essere ammessa, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., a promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nell'interesse del figlio minore, il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 30 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 cod. civ. «nella parte in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 cod. civ. nell'interesse del figlio infrasedicenne, che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità».

Premesso che il significato dell'attribuzione della competenza al Tribunale dei minorenni, disposta dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, quando l'azione di cui all'art. 269 cod. civ. è esercitata per conto di minori, non si esaurisce in quello di un semplice spostamento di competenza, il giudice *a quo* lamenta che la funzione di tutela dell'interesse dei minori, caratteristica di questo giudice specializzato, non possa esplicitarsi nel caso di cui si controverte, a differenza di altri casi concernenti la costituzione tardiva o la modificazione dello *status* del minore, quali il caso di opposizione del genitore, che per primo ha riconosciuto il figlio, al riconoscimento da parte dell'altro (art. 250, quarto comma), il caso di esercizio dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale da parte del tutore (art. 273, primo comma) e il caso di domanda di legittimazione (art. 284).

Tale disparità di disciplina è ritenuta contraria al principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale dei minorenni di Ancona ritiene contrastanti con l'art. 3 della Costituzione gli artt. 273 e 274 cod. civ. nella parte in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 per conto del figlio infrasedicenne, che il giudice valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

2. — Diversamente da quanto sembra ritenere il giudice *a quo*, la questione non può investire congiuntamente gli artt. 273 e 274 a guisa di «combinato disposto». In realtà l'ordinanza propone due questioni, una principale, l'altra subordinata. La prima prospetta l'estensione al genitore del requisito dell'autorizzazione del giudice, previsto dall'art. 273 nel caso di esercizio dell'azione da parte del tutore. La seconda prospetta la valutazione dell'interesse del minore, quando l'azione sia promossa dal genitore esercente la potestà di cui all'art. 316, come un elemento del giudizio di delibazione previsto dall'art. 274, impugnando il primo comma di questo articolo in quanto non subordina l'ammissibilità dell'azione, oltre che al concorso di specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la rispondenza all'interesse del minore.

L'articolazione nelle due questioni ora distinte risulta dalla motivazione dell'ordinanza, là dove, dopo avere osservato che nel caso del tutore la legge ritiene necessario un preventivo apprezzamento dell'interesse del minore da parte dell'organo statuale nella forma dell'autorizzazione, il giudice *a quo* afferma: «Orbene non si comprende perchè il genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 possa invece liberamente agire in giudizio e la sua richiesta, neppure nella successiva fase di esame di ammissibilità dell'azione, non debba essere valutata quale corrispondente o meno all'interesse del minore».

3. — In ordine all'art. 273 la questione non è fondata. Che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere l'autorizzazione del giudice si giustifica in base alla regola generale dell'art. 374 n. 5 cod. civ., secondo cui il tutore non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato ad agire senza bisogno di autorizzazione, tranne che per i giudizi relativi agli atti per i quali è richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma.

Nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice non può essere prospettata nella forma di un atto (autorizzazione) integrativo della legittimazione ad agire.

4. — La questione è fondata in ordine all'art. 274.

Dei vari termini di comparazione proposti dal giudice *a quo* la Corte ritiene idoneo quello indicato nell'art. 250, quarto comma, cod. civ. Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore assoluto all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il minore sia privo di *status* o il genitore che per primo lo ha riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte dell'altro. In questi due casi, con una valutazione tipica, il riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del minore. Quando invece insorga conflitto tra i genitori, in quanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare il riconoscimento.

Analogo controllo non è previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi, decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della paternità o maternità naturale. Fino al 1983 la diversità di disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'art. 269 cod. civ., cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse di minori di età (art. 38 disp. att., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicitare anche in questa ipotesi la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale. Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono essere evitati, dopo la costituzione dello *status* di filiazione, con i provvedimenti previsti dall'art. 277, secondo comma, cod. civ.

Indipendentemente dal confronto con l'art. 250, quarto comma, la norma impugnata appare contrastante anche col principio di razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.

5. — Non varrebbe obiettare che il procedimento preliminare di deliberazione sull'ammissibilità dell'azione è organizzato dall'art. 274 a tutela del convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La veridicità del preteso rapporto di filiazione col convenuto, del quale il giudice deve in questa prima fase del giudizio controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del minore. Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro aspetto di tale interesse, cioè la convenienza al minore dell'accertamento formale del rapporto di filiazione.

Del resto, questa integrazione del giudizio previsto dall'art. 274 si è già prodotta in pratica nel caso di azione esercitata dal tutore. È da ritenere, infatti, che in virtù del citato art. 68 della legge n. 184 del 1983 il tribunale per i minorenni (e non più il giudice tutelare) sia competente anche per l'autorizzazione richiesta dall'art. 273, primo comma, con la conseguenza che il procedimento autorizzativo viene assorbito nel giudizio di deliberazione di cui all'art. 274.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MIGNONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 342

Sentenza 11-20 luglio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Puglia 5 marzo 1990 - Sanità pubblica - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. - Applicazione della legge statale n. 207/1985 al personale sopra citato derogando al requisito dell'anzianità di servizio in essa stabilito - Incompetenza della regione a modificare i requisiti di applicabilità previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, art. 1, primo comma).****(Cost., art. 117 in relazione all'art. 3 della legge statale n. 207/1985).****Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Legge regione Puglia 5 marzo 1990 - Sanità pubblica - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale degli istituti privati psichiatrici convenzionati già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. - Mancata precisazione della «deroga» alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso - Estensione agli infermieri non di ruolo delle norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, concernente solo gli infermieri di ruolo - Rilievi consistenti nella mera denuncia di difetti di chiarezza delle norme impugnate o di coordinamento con altre disposizioni regionali precedenti - Inammissibilità delle questioni.****(Legge regione Puglia 5 marzo 1990, artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma).****(Cost., art. 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990 avente per oggetto: «Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1990, depositato in cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 28 marzo 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante «Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72».

Rileva il ricorrente che con il provvedimento in esame (riapprovato nel testo già rinviato dal Governo con telegramma del 27 ottobre 1989) la Regione intende dare una definitiva sistemazione alla posizione del personale degli Istituti privati psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle uu.ss.ll. in virtù di due successive leggi regionali, rispettivamente n. 72 del 1980 e n. 33 del 1985. In particolare, l'art. 1 della legge intende

inquadrate direttamente nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la normativa della legge statale n. 207 del 1985 (c.d. legge di sanatoria), con la quale il legislatore statale ha previsto l'immissione diretta nei ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate date e con determinati requisiti, in servizio presso le uu.ss.ll. medesime, in posizione di «precariato».

Le altre norme del provvedimento concernono la possibilità per il predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui attualmente opera (art. 2), nonché la possibilità di sostenere concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non viene fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. ai sensi dell'art. 1 della legge (art. 4).

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che — come già rilevato nel citato telegramma di invio — l'art. 1 reca un assorbente motivo di illegittimità laddove prevede l'applicazione — come sopra accennato — della legge n. 207 del 1985 al personale ivi contemplato, che non ha tuttavia i requisiti da essa previsti, con particolare riferimento all'anzianità di servizio fissata dall'art. 3 della legge statale medesima.

Mentre infatti quest'ultima norma ha chiaramente previsto, oltre ad altri requisiti, che il personale privato con apporto convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale anzianità di servizio dalla data del trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioè, presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1985 (giugno 1985), che ha appunto contemplato tale trasferimento.

Pertanto, l'Avvocatura deduce l'illegittimità costituzionale della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle norme di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della legge n. 207 del 1985.

Ove poi si dovesse ritenere che l'applicabilità al personale in argomento della legge n. 207 trovi la sua causa giuridica nell'art. 5, terzo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, dovrebbe dedursi incidentalmente, prosegue il ricorrente, l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dei principi stabiliti nella ripetuta legge statale n. 207 (art. 3), con riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Infine, il ricorrente osserva che nel telegramma di rinvio sono stati sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisa quale sia la «deroga» alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso; l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1983, che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria riqualificazione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante «Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72». In particolare, le censure concernono:

a) l'art. 1, nella parte in cui dichiara applicabili le norme della legge (statale) 20 maggio 1985, n. 207 (in tema di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle uu.ss.ll.) al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72, «in servizio alla data di trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica»; la norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della citata legge n. 207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio da essa richiesta — la cui decorrenza è da ricondurre al 19 giugno 1985, data di entrata in vigore della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, che ha appunto operato il trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni relative all'assistenza psichiatrica — è difforme da quella stabilita da detta norma statale (da ritenere norma di principio), la quale dispone che il personale dovesse essere in servizio non di ruolo «alla data del 31 dicembre 1983»;

b) l'art. 2, secondo comma, in quanto, nello stabilire che il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso sedi non richieste può chiedere di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale con posti vacanti in organico «anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33», non precisa l'entità di tale deroga;

c) l'art. 3, secondo comma, in quanto estende al personale non di ruolo di cui alla legge impugnata, con qualifica di infermiere psichiatrico, le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, la quale invece riguarda soltanto gli infermieri di ruolo.

2. — La questione relativa all'art. 1 (da limitare al solo primo comma, in base alla prospettazione del ricorrente) è fondata.

In materia di *status* giuridico del personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione); e questa Corte ha varie volte ritenuto che la riserva allo Stato di tale materia è giustificata da evidenti esigenze di uniformità di disciplina (cfr. sentt. nn. 1061 e 1127 del 1988, 122, 181 e 308 del 1990). In particolare, la Corte ha già avuto modo di sottolineare (v. la citata sent. n. 1061 del 1988) che risponde pienamente alle indicate esigenze il fatto che ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui trattasi si faccia riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli interessati, con conseguente inderogabilità degli stessi da parte delle regioni.

Ciò posto, è evidente che le condizioni prescritte dalla legge n. 207 del 1985 affinché il personale in essa considerato possa usufruire in via transitoria dell'inquadramento straordinario in ruolo non possono essere modificate dalle regioni e che, in particolare, non può essere derogato il requisito dell'anzianità di servizio, ancorandone la decorrenza ad una data successiva a quella stabilita in detta legge.

Or, la norma censurata richiede ai fini dell'applicabilità della legge n. 207/85 al personale in essa contemplato, che lo stesso fosse in servizio ad una data diversa e posteriore a quella indicata nell'art. 3 della legge stessa, articolo cui in particolare fa riferimento il ricorrente e che consente l'inquadramento a domanda del personale — diverso da quello «incaricato» di cui agli articoli precedenti — che fosse in servizio non di ruolo, compreso quello a rapporto convenzionale, presso strutture, presidi o servizi delle uu.ss.ll. alla data del 31 dicembre 1983; ciò chiaramente esorbita dai limiti propri della potestà legislativa di attuazione (e non concorrente, come sembra ritenere l'Avvocatura dello Stato) attribuita, come detto, alle regioni nella materia *de qua*.

Né a diversa conclusione può condurre il richiamo effettuato dalla norma in esame all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, la quale ha operato, fra l'altro, il trasferimento (provvisorio, in attesa dell'espletamento dei concorsi) alle unità sanitarie locali del personale degli Ospedali psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici con precedente legge regionale. Va, infatti, osservato che la norma richiamata, che dispone l'applicabilità al detto personale del decreto-legge n. 672 del 1984, convertito in legge 15 dicembre 1984, n. 835 (recante proroga degli incarichi del personale delle uu.ss.ll.), non appare di per sé idonea ad eliminare l'accertata difformità dell'impugnato art. 1, quanto all'anzianità di servizio richiesta, rispetto alla sopra indicata norma statale.

3. — Le questioni concernenti gli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, sono inammissibili.

Mentre, infatti, quanto alla censura relativa all'art. 1, la espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma statale ritenuta violata appare sufficiente a far sì che la regione fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa, nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro costituzionale in ipotesi leso (cfr., da ultimo, sentt. nn. 561 del 1989, 100 e 122 del 1990), i rilievi concernenti le altre norme ora in esame si limitano a denunciare più che altro difetti di chiarezza delle norme stesse, o di coordinamento con altre disposizioni regionali precedenti, e comunque non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante «Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72»;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 343

Sentenza 11-20 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Istruzione pubblica - Norme in materia di reclutamento del personale della scuola adottate con decreto-legge - Asserita assenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Impossibilità per le regioni o province autonome che agiscono in via principale di far valere vizi di costituzionalità attinenti al procedimento di formazione delle leggi - Inammissibilità della questione.

(D.-L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., art. 77 in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Istruzione pubblica - Norme in materia di reclutamento del personale della scuola - Trasformazione dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore in ruoli provinciali - Applicazione delle norme concernenti l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole anche al personale educativo dei convitti nazionali - Disciplina per il reclutamento del personale dei conservatori di musica e dei convitti nazionali - Inquadramento in un unico ruolo degli ispettori tecnici di servizio - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione della competenza a predisporre un piano di interventi per il ridimensionamento e soppressione delle unità scolastiche esistenti - Asserita incompatibilità di tale normativa con i principi svolti in materia dallo statuto speciale del T.-A.A. per la provincia di Bolzano - Inosservanza del principio della proporzionalità etnica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

(D.-L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, artt. 1-5, 8-13, 15, 20, 22, 23, 25 e 28).

(Statuto speciale regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 52, quarto comma, 87, 89, 100, 102 e 107).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1° febbraio 1990, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Una prima questione concerne l'art. 1 del decreto-legge impugnato, il quale, nel disporre nel primo comma che «i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali» e nel disciplinare nei commi successivi i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli provinciali, violerebbe l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, nonché gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e le relative tabelle approvate con d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510. Il motivo della censura risiede nel fatto che l'impugnato art. 1 non differenzerebbe in alcun modo i ruoli del personale insegnante nella Provincia di Bolzano rispetto a quelli delle altre province, ponendosi perciò in contrasto con le citate norme di attuazione dello Statuto, le quali prevedono che «per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli», indicati poi nelle «tabelle organiche» approvate con il decreto del 1987 prima citato.

Una seconda questione di legittimità costituzionale concerne gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano analiticamente, anche per la Provincia di Bolzano, tutti gli aspetti del reclutamento del personale scolastico. Secondo la ricorrente, tali articoli porrebbero una disciplina incompatibile con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia della Provincia stessa, in quanto regolerebbero compiutamente profili disciplinati dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983 e nel d.P.R. n. 752 del 1976.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei conservatori. A giudizio della ricorrente, poiché queste norme si applicano al Conservatorio «C. Monteverdi» di Bolzano ed alla scuola media ad esso annessa, esse sarebbero illegittime in quanto porrebbero una disciplina incompatibile con quella prevista dagli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 Statuto T.A.A., dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 89 del 1983 e dal d.P.R. n. 510 del 1987.

Una quarta questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge n. 357 del 1989, il quale dispone che le norme dell'articolo 2, concernente l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole, si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali. Secondo la ricorrente, poiché, come riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 797 del 1988, l'ordinamento dei convitti nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma, la disposizione impugnata sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, dello Statuto, 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973, e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973. Né si potrebbe dire, ad avviso della ricorrente, che le disposizioni dell'art. 2, in considerazione del loro contenuto estremamente analitico e dettagliato, potrebbero essere riconosciute come esercizio legittimo della funzione di indirizzo e coordinamento. Infine, non potrebbe tacersi che anche per il personale insegnante dei convitti nazionali valgono le disposizioni poste dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 89 del 1983.

Un'altra questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 5 e 20 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali, stabilendo una analitica disciplina per gli ispettori tecnici e prevedendo in particolare la istituzione di un ruolo unico, contrasterebbero con l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, e gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, nonché con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che prevede una speciale disciplina della funzione ispettiva affidandola a sette (rectius: otto) ispettori periferici scelti mediante apposite procedure.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 22 del decreto-legge impugnato, il quale, prevedendo un piano di intervento del Ministro della Pubblica Istruzione al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, contrasterebbe con i medesimi principi statuari più volte citati e, in particolare, con l'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983, che attribuisce i provvedimenti di soppressione o di aggregazione delle scuole alla competenza della provincia, da esercitare d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.

Le ultime due questioni poste dalla Provincia autonoma di Bolzano concernono l'intero testo del decreto legge impugnato. Con la prima, la Provincia lamenta la violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto, in quanto il presidente della Giunta provinciale non sarebbe stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri che ha deliberato il decreto-legge impugnato, pur se la disciplina posta da quest'ultimo interessava specificamente la Provincia di Bolzano. Con la seconda, la ricorrente deduce la violazione dei principi statuari più volte citati anche in relazione all'art. 77 della Costituzione. Infatti, il decreto-legge impugnato (che segue due precedenti decreti non convertiti) sarebbe stato adottato al di fuori delle condizioni che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza e, comunque, sarebbe privo dei requisiti indicati dall'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, premettendo che il decreto-legge impugnato introduce, accanto al tradizionale canale di reclutamento del personale della scuola costituito dal concorso per titoli ed esami, un canale di reclutamento più flessibile, per il quale la selezione avviene sulla base dei soli titoli, contesta la fondatezza delle singole questioni prospettate dalla Provincia di Bolzano.

Quanto alle questioni che si fondano sulla asserita incompatibilità del sistema introdotto dal decreto-legge impugnato con quello previsto dalle norme di attuazione dello Statuto, l'Avvocatura osserva, innanzitutto, che la disciplina impugnata ha natura generale e che le norme generali non sono idonee a prevalere su previgenti norme speciali. In secondo luogo, rileva che la normativa posta a tutela delle minoranze linguistiche è destinata ad operare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza di espliciti richiami da parte della normativa successiva.

In ogni caso, osserva l'Avvocatura, la materia disciplinata dalle norme impuginate rientra sicuramente tra quelle riservate alla legislazione statale, come anche risulta dai precedenti normativi (d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; legge 9 agosto 1978, n. 463 e legge 20 maggio 1982, n. 270). Anzi, l'art. 15 del decreto-legge impugnato, col prevedere che «continuano ad applicarsi» le disposizioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 417 del 1974 — i quali dettano norme per il reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine — confermerebbe il riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 89 del 1983. Del resto, prosegue l'Avvocatura, occorrerebbe sottolineare che il personale direttivo e docente delle scuole della Provincia di Bolzano è pur sempre personale statale, per il quale debbono valere le norme fondamentali che per lo stato giuridico e per il reclutamento valgono per tutto il personale scolastico statale.

Riguardo alla lamentata provincializzazione dei ruoli delle scuole superiori, l'Avvocatura rileva, innanzitutto, che il decreto-legge impugnato ha introdotto una razionalizzazione del sistema normativo, dal momento che i ruoli degli altri ordini e gradi di scuola, ivi compresi quelli della scuola media, sono provinciali. Inoltre, prosegue l'Avvocatura, dalla applicazione della norma impugnata — che attiene alla definizione del livello territoriale di gestione dei ruoli — non può derivare alcuna incidenza sulla determinazione delle dotazioni organiche e sui meccanismi successivi per la loro formazione.

In relazione alle censure concernenti i ruoli ispettivi, l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata non impedirebbe di applicare le norme specificamente poste per la Provincia di Bolzano, in quanto prevede la riserva, nell'ambito del nuovo ruolo, di un contingente di sette (*rectius*: otto) ispettori per la provincia stessa, da scegliersi secondo le vigenti procedure.

Sempre ad avviso dell'Avvocatura, resterebbe impregiudicata anche la competenza della Provincia di Bolzano ad adottare, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, i provvedimenti di soppressione e di aggregazione delle scuole operanti nel proprio territorio. L'art. 22 del decreto impugnato, infatti, si limiterebbe soltanto a definire più compiutamente le metodologie programmatiche da seguire nella razionalizzazione degli insediamenti scolastici. Queste stesse considerazioni dovrebbero valere, ancora, secondo l'Avvocatura, per escludere sia la dedotta violazione dell'art. 107 dello Statuto (procedure per la modificazione delle norme di attuazione dello Statuto), sia la pretesa illegittimità dell'intero decreto-legge per la mancata partecipazione del presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei ministri che lo ha deliberato.

L'Avvocatura contesta, infine, la fondatezza della censura basata sull'art. 77 della Costituzione, dal momento che, quando il decreto è stato deliberato, sarebbero state certamente sussistenti le condizioni che legittimavano il ricorso alla decretazione d'urgenza. I criteri previsti dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988, del resto, atterrebbero esclusivamente alla tecnica legislativa e non rileverebbero, pertanto, sul piano del riparto delle competenze tra Stato e province autonome.

3. — La Provincia di Bolzano ha presentato una memoria, nella quale sottolinea, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto impugnato, laddove prevede che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano», dimostrerebbe che, nelle intenzioni del legislatore, la disciplina del decreto-legge impugnato dovrebbe essere integralmente applicabile anche nel territorio della Provincia stessa. Ne risulterebbe violato, così, l'art. 107 dello Statuto, in quanto le disposizioni impuginate sarebbero dirette a modificare norme di attuazione con una procedura diversa da quella statutariamente prevista. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15, nel far salva l'applicabilità degli artt. 45, 46, 47, 48 e 51 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, salvaguarderebbe solo le competenze degli intendenti scolastici (ai quali spetta, in base all'art. 19, quinto e sesto comma, dello Statuto, l'amministrazione delle scuole di lingua tedesca e di quelle delle località ladine), ma non anche le competenze del sovrintendente scolastico, cui l'art. 19, quarto comma, dello stesso Statuto affida l'amministrazione della scuola di lingua italiana.

Pur riconoscendo che il decreto impugnato disciplina materia in gran parte riservata alla competenza legislativa dello Stato, la ricorrente osserva tuttavia che lo Stato dovrebbe disciplinare la stessa materia nel rispetto dell'art. 107 dello Statuto o «comunque con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in conformità alle speciali norme dello Statuto o «comunque con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in conformità alle speciali norme ed alle specifiche competenze provinciali». Per lo stesso motivo sarebbe illegittima l'istituzione dei «ruoli provinciali», che ha introdotto norme incompatibili con quelle di attuazione senza rispettare le procedure di cui all'art. 107 dello Statuto.

Infine, con riferimento al potere del Ministro della Pubblica Istruzione di disporre l'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, secondo comma), la ricorrente insiste nel ritenere che tale previsione, non accompagnata dalla salvezza delle competenze della Provincia di Bolzano in questa particolare materia, costituirebbe una grave lesione delle competenze provinciali.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, per violazione delle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) poste a tutela dell'autonomia legislativa e amministrativa provinciale, con particolare riferimento alle norme statutarie in materia di scuole e di protezione delle minoranze linguistiche, nonché a quelle regolanti il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso.

2. — Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, poiché, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le regioni o le province autonome, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle ricorrenti.

3. — Non fondata è la censura proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'intero decreto-legge n. 357 del 1989, per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale dispone che il presidente della Giunta provinciale «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia». È, infatti, affermazione costante di questa Corte (v., sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 85 e 224 del 1990) che, ai fini dell'attuazione di tale particolare forma di collaborazione, è necessario che le questioni trattate comportino il coinvolgimento di un interesse differenziato della regione o della provincia autonoma, sicché ne mancano i presupposti quando, come nel caso in questione, oggetto di deliberazione è una disciplina generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome come mera estensione locale della stessa disciplina.

4. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge, laddove stabilisce che «i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali» e prevede sia i criteri per l'inquadramento sia la disciplina per l'amministrazione dei ruoli stessi.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, le disposizioni impugnate non contengono una disciplina incompatibile con le norme di attuazione e, pertanto, non ledono l'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8, nn. 4, 26 e 27, dall'art. 9, n. 2, dall'art. 16, primo comma, dagli artt. 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 del d.P.R. n. 89 del 1983 (e relative tabelle, approvate con d.P.R. n. 510 del 1987). Più in particolare, l'articolo da ultimo menzionato dispone semplicemente che «per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli». Appare chiaro, pertanto, che le disposizioni impugnate prevedono, come regola applicabile in tutto il territorio statale, la trasformazione dei ruoli nazionali in ruoli provinciali, senza con ciò incidere minimamente sulla norma di attuazione, la quale prevede «appositi ruoli» per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e delle località ladine della Provincia di Bolzano. In altre parole, la disciplina speciale disposta dalle norme di attuazione per le scuole da ultimo citate continua a valere nell'ambito del territorio della ricorrente sia per quanto riguarda i ruoli del personale docente, sia per quanto riguarda l'amministrazione degli stessi e l'inquadramento.

5. — Non fondata è pure la questione concernente l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge impugnato, il quale stabilisce che «le norme del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

Non sussiste, infatti, la pretesa violazione degli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, dello Statuto, nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973 e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, per il semplice fatto che nessuna delle disposizioni invocate come parametro di costituzionalità è in grado di fondare le attribuzioni provinciali che si pretendono lese. Al contrario, l'art. 121 del d.P.R. n. 417 del 1974, mentre istituisce il ruolo provinciale del personale educativo, attribuisce allo stesso lo *status* di insegnante elementare. Sicché si deve ritenere che la disciplina dello stato giuridico del personale educativo sia, al pari di quella per gli insegnanti elementari, di competenza statale (ferma restando la diretta e autonoma applicabilità delle norme di attuazione sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale). Né può riconoscersi alcun valore al richiamo, operato dalla difesa della Provincia, alla sentenza n. 797 del 1988 di questa Corte, dal momento che quel giudizio riguardava la materia (di competenza esclusiva) dell'assistenza scolastica in relazione all'indizione dei bandi per i posti gratuiti di convittore nei convitti della Provincia di Bolzano, e non già l'ordinamento o il personale educativo dei convitti stessi.

6. — Non fondata è altresì la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei conservatori medesimi.

A base della censura ora considerata c'è, infatti, l'erronea premessa che la disciplina dello stato giuridico del personale, docente e non, dei conservatori sia di competenza provinciale. In realtà, mentre l'art. 9, n. 2, dello Statuto attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, le norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 precisano che è riservata allo Stato la disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ivi comprese quelle di istruzione artistica. Del resto, le stesse norme di attuazione, all'art. 10, si limitano a prevedere che «nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi d'insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore», precisando, significativamente, la necessità dell'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione agli effetti di cui all'art. 4 dello stesso decreto presidenziale, e cioè agli effetti della determinazione degli oneri relativi al personale a carico dello Stato. In ogni caso, sempre ai fini della esclusione della lesione delle competenze provinciali ad opera delle disposizioni che attribuiscono al Ministro della Pubblica Istruzione determinati poteri dei confronti del personale statale, non è vano ricordare che l'art. 22 del d.P.R. n. 89 del 1983 dispone che al sovrintendente scolastico competono le medesime attribuzioni che nel restante territorio nazionale spettano ai provveditori agli studi.

7. — Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 5 e 20 del decreto-legge impugnato, i quali, nel dettare una compiuta e analitica disciplina del ruolo degli ispettori tecnici (prevedendo, fra l'altro, un ruolo unico con una dotazione di seicentonovantasei unità, nonché le procedure per il reclutamento e la contestuale soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici), si porrebbero in contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto e con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che contiene una speciale disciplina della funzione ispettiva, affidata, nella Provincia di Bolzano, a sette (*rectius*: otto) ispettori periferici prescelti secondo particolari procedure.

In realtà, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, la disciplina impugnata non interferisce affatto con quella contenuta nelle citate norme di attuazione, nelle quali sono previsti, all'interno della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici, specifici posti di ispettore tecnico periferico per le scuole di lingua italiana, per quelle di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano. A questa conclusione conducono sia il rilievo che, al fine del reclutamento del personale ispettivo, l'impugnato art. 5, al comma quarto, fa salve le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 417 del 1974 relative al reclutamento degli ispettori tecnici periferici, sia il fatto che le disposizioni impugnate non possono certamente prevalere sulla specifica determinazione contenuta nelle norme di attuazione. Né va trascurato, in ogni caso, che, poiché l'impugnato art. 5 dispone, all'ultimo comma, la soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici e poiché l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983 individua gli ispettori tecnici periferici che devono operare nell'ambito della Provincia di Bolzano tra quelli appartenenti alla dotazione organica del ruolo ora soppresso, si renderà opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 48 delle stesse norme di attuazione, il coordinamento della disciplina posta da queste ultime con la nuova normativa statale.

8. — Non fondate sono, poi, le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 per violazione dell'art. 8, nn. 4, 26 e 27, dell'art. 9, n. 2, degli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, come attuati dai dd.PP.RR. 10 febbraio 1983, n. 89; 26 ottobre 1987, n. 510; e 26 luglio 1976, n. 752.

Priva di qualsiasi plausibilità è, infatti, la prospettazione di una incompatibilità della disciplina posta dalle disposizioni impugnate con le particolari norme stabilite per l'ordinamento scolastico della Provincia di Bolzano. La disciplina ora considerata riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, materie di competenza statale, che non interferiscono minimamente né con norme statutarie, né con quelle di attuazione le quali, come questa Corte ha ripetutamente affermato, si applicano di per sé a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami (v., da ultimo sent. n. 224 del 1990). Quest'ultima osservazione vale, in particolare, per l'art. 22 del d.P.R. n. 89 del 1983 — che assegna al sovrintendente (per le scuole di lingua italiana site nel territorio provinciale) e agli intendenti scolastici (per le scuole di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano) le attribuzioni riservate ai provveditori agli studi nel restante territorio nazionale —, oltretutto per le norme poste a tutela del bilinguismo e della proporzionale etnica.

9. — Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte va rigettata, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 22 del decreto-legge n. 357 del 1989, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione la predisposizione di un piano di interventi al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, nonché all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo. In particolare, questa disposizione, valevole nell'ambito riservato alla competenza statale, non incide sull'autonoma applicabilità dell'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983, che affida la competenza relativa all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio alla Provincia di Bolzano, la quale è tenuta ad esercitarla sulla base di piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 691;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all'art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0933

N. 344

Sentenza 11-20 luglio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia ed urbanistica - Provincia di Trento - Aree di protezione dei laghi - Imposizione di vincoli di inedificabilità temporalmente illimitati e immediatamente operativi nei confronti dei privati - Asserita natura espropriativa di detti vincoli senza la previsione di indennizzo e senza le garanzie del «giusto procedimento» - Questione sollevata sull'errato presupposto della immediata operatività dei vincoli - Non fondatezza.

(Legge provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26).

(Cost., art. 42, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge della Provincia di Trento 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1989 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento sul ricorso proposto dalla s.p.a. Porto Arco contro il Sindaco del Comune di Arco, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Porto Arco, nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Ivone Cacciavillani per la s.p.a. Porto Arco e Fabio Lorenzoni per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla Porto Arco s.p.a. nei confronti del Comune di Arco per l'annullamento di un provvedimento del sindaco di Arco contenente il diniego della concessione edilizia relativa alla costruzione di una strada, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, prima parte, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, in connessione con il secondo comma dello stesso art. 9 e con le inerenti previsioni delle planimetrie del piano medesimo, per violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, poiché il piano urbanistico provinciale è assimilato al piano territoriale di coordinamento e poiché, dunque, dovrebbe esser vincolante per le sole amministrazioni pubbliche, e non anche per i privati, sorge il dubbio che l'art. 9, terzo comma, della legge impugnata sia in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, laddove esclude che nelle aree di protezione dei laghi siano consentite trasformazioni urbanistiche per la realizzazione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee. Infatti, dovendosi negare che la disposizione impugnata si limiti a esplicitare una qualità già ontologicamente propria dei beni identificati quali «aree di protezione dei laghi», ricorrerebbe in ipotesi un vincolo direttamente operativo e temporalmente illimitato di destinazione a fini di utilizzazione sociale, che, precludendo qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia a fini privati, ingerebbe gli estremi di un'espropriazione senza indennizzo.

Un ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale è ravvisato dal giudice *a quo* nella addotta lesione, da parte dello stesso art. 9, comma terzo (prima parte), del principio del giusto procedimento, al quale dovrebbe esser riconosciuta rilevanza costituzionale in relazione ai procedimenti comportanti vincoli o limiti per i privati. Ad avviso del giudice rimettente, la partecipazione dei privati al procedimento di formazione del piano urbanistico provinciale secondo le modalità previste dalla legge urbanistica provinciale (legge prov. 2 marzo 1964, n. 2) sembrerebbe adeguata fintantoché il predetto piano adempia alle proprie funzioni istituzionali. Ma, allorquando quest'ultimo contenga vincoli immediatamente operativi verso i privati, dovrebbero essere previste più efficaci garanzie procedurali — come, ad esempio, l'onere di motivazione — idonee a recuperare, sul terreno procedimentale, la perdita di effettività delle tutela giurisdizionale conseguente alla forma legislativa data all'atto di approvazione. Tanto più ciò varrebbe, secondo il giudice *a quo*, in un caso, come quello in discussione, nel quale i privati hanno avuto progressi affidamenti giustificati da precedenti scelte pianificatorie del comune, del comprensorio e della provincia.

2. — Si è costituita in giudizio la Porto Arco s.p.a. aderendo alle conclusioni formulate nell'ordinanza di rimessione.

3. — È intervenuta anche la Provincia autonoma di Trento eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione per irrilevanza e, comunque, la sua infondatezza. Secondo la Provincia, infatti, la sentenza richiesta dal giudice *a quo* potrebbe colpire l'indeterminatezza del vincolo e non il vincolo in sé, sicché la parte privata potrebbe giovare della decisione stessa soltanto dopo che sia decorso il termine oltre il quale i vincoli non seguiti dagli atti necessari per la loro esecuzione decadono. Per la stessa Provincia, la questione sarebbe inammissibile anche in relazione al secondo dei profili sollevati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il principio del giusto procedimento.

La Provincia ritiene comunque, che la questione non sia fondata, in quanto le limitazioni previste dalla disposizione impugnata, oltre a non costituire vincoli assoluti di immodificabilità, dovrebbero essere ricondotte alla materia della tutela ambientale piuttosto che a quella urbanistica, sicché dovrebbe essere esclusa l'indennizzabilità dei relativi vincoli. Obiettivo assolutamente primario della disposizione stessa sarebbe l'integrità delle aree considerate e, in relazione a questo, sarebbero previsti i limiti di utilizzazione sociale, allo stesso modo in cui avviene, del resto, nel decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

Quanto alla pretesa lesione del principio del «giusto procedimento», la Provincia, oltre a negare che secondo la giurisprudenza di questa Corte debba esser considerato coperto da garanzia costituzionale, ricorda che, come il vecchio piano di coordinamento, il piano urbanistico provinciale solo «di norma» contiene vincoli diretti esclusivamente alle amministrazioni competenti, ben potendo anche prevedere limiti per i privati. Né, sempre secondo la Provincia, si potrebbe parlare di affidamenti progressi, poiché questi, se mai, deriverebbero da atti comunali o comprensoriali, e non provinciali. Infine, conclude la stessa Provincia, occorrerebbe aver presente che questa Corte ha già considerato non incostituzionale una legge che nella disciplina del procedimento di formazione del piano urbanistico non prevedeva le osservazioni degli interessati.

4. — In prossimità dell'udienza la Porto Arco S.p.a. ha presentato una memoria, con la quale — dopo aver ricordato che il piano di lottizzazione che prevedeva la realizzazione della strada era stato approvato con atto provinciale del 19 settembre 1986, n. 2946/22, e dopo aver precisato che la variante contenente il diniego di costruzione della medesima era scaturita da un'autonoma scelta della Giunta provinciale in assenza delle osservazioni dei terzi e del parere della Commissione urbanistica — insiste sulla asserita violazione del principio del giusto procedimento, sotto forma di violazione del principio generale dell'ordinamento, in base al quale ogni previsione urbanistica specificamente riferente a un'area dovrebbe esser preceduta da un «momento partecipativo».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha sottoposto a questa Corte il dubbio che l'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale di Trento, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), nella parte in cui esclude nelle aree di protezione dei laghi trasformazioni edilizie e urbanistiche dirette alla costruzione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee, possa contrastare con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione sotto un duplice profilo: a) perché prevedrebbe vincoli d'inedificabilità temporalmente illimitati e immediatamente operativi nei confronti dei privati, tali da configurare illegittimamente un'espropriazione senza indennizzo a carico dei proprietari delle aree interessate ai vincoli; b) perché lederebbe il principio del giusto procedimento, il quale, ad avviso del giudice *a quo*, esige che, ove il piano urbanistico provinciale sia approvato con legge e contenga limiti immediatamente operativi verso i privati, siano previste a favore di questi ultimi idonee garanzie procedurali, quali, ad esempio, la possibilità di osservazioni da parte dei terzi e un'adeguata motivazione delle scelte compiute.

2. — Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Provincia autonoma di Trento.

La difesa della Provincia sostiene che la questione sia, innanzitutto, irrilevante, in quanto, riguardando essa l'indeterminatezza del vincolo, l'eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe esplicare i propri effetti soltanto dopo che sia decorso il termine quinquennale oltre il quale, in base ai principi generali vigenti in materia, la durata del vincolo dovesse considerarsi illegittima. In realtà, questa argomentazione non può essere accolta. È, infatti, giurisprudenza da tempo consolidata che la rilevanza di una determinata questione va valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. Analizzata alla stregua di tali principi, la questione è indubbiamente rilevante.

L'eccezione di inammissibilità va respinta anche sotto il profilo della presunta inesistenza del parametro costituzionale, conseguente al fatto che il giudice *a quo* ha addotto la violazione di un principio, quello del giusto procedimento, che, secondo la Provincia di Trento, non sarebbe costituzionalizzato. In realtà, ai fini della corretta individuazione del parametro del giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), esige che il giudice *a quo* indichi nell'ordinanza di rimessione «le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate». Ciò significa che, quando il giudice, come nel caso in questione, indica con precisione l'articolo o la parte di articolo della Costituzione di cui sospetta la violazione (nella specie: art. 42, terzo comma, della Costituzione), sussistono gli estremi perché si riconosca l'ammissibilità della questione sotto l'aspetto considerato. Né può rilevare, sempre ai fini dell'ammissibilità, che il giudice *a quo* dia alla disposizione indicata come parametro costituzionale un'interpretazione della cui correttezza si può dubitare, poiché questa Corte non è certo tenuta ad applicare nel giudizio di legittimità costituzionale il parametro invocato nello stesso significato che ad esso abbia eventualmente dato il giudice rimettente.

3. — La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento non è fondata.

Il giudice *a quo* sospetta la violazione dei principi costituzionali in materia di indennizzabilità dei limiti espropriativi (art. 42, terzo comma, della Costituzione) ad opera dell'art. 9, terzo comma, prima parte, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, movendo dalla premessa che la disposizione impugnata, pur rientrando in un piano che non dovrebbe porre vincoli ai privati, conterrebbe nondimeno limiti immediatamente ablativi di facoltà comprese nel diritto di proprietà senza prevedere alcun indennizzo. In realtà, questa premessa non può essere condivisa.

A norma dell'art. 6 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 (Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento), il piano urbanistico provinciale stabilisce, per la totalità del territorio della provincia stessa, «le direttive per assicurare unità di indirizzo e organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato; stabilisce, altresì, la

localizzazione delle strutture e infrastrutture e determina i vincoli per la soluzione territoriale dei problemi generali concernenti la valorizzazione del territorio provinciale». Sulla base di tale definizione, lo stesso articolo prevede che fra gli oggetti essenziali del piano urbanistico provinciale rientrino tanto «l'indicazione delle zone di valorizzazione turistica e paesaggistica», quanto l'individuazione delle «zone da riservare a destinazione speciale di pubblico interesse o da sottoporre a vincoli particolari» (v. art. 6, secondo comma, lett. *b* e *d*). È chiaro, dunque, che il piano urbanistico provinciale deve considerarsi equivalente al vecchio piano territoriale di coordinamento, nel senso che è l'atto più generale della complessa catena di pianificazione territoriale prevista nella Provincia di Trento, avente come sua funzione primaria, non già la posizione di vincoli immediatamente applicabili ai privati, ma la predisposizione di indirizzi organici per l'utilizzazione del territorio e la valorizzazione dell'ambiente, ai quali dovranno conformarsi le amministrazioni pubbliche nell'ulteriore opera di pianificazione (v. sent. n. 1164 del 1988).

A questi caratteri, delineati in astratto dalla legge prov. n. 2 del 1964, si attiene il piano urbanistico provinciale approvato con la legge prov. n. 26 del 1987. Esso, infatti, mentre all'articolo impugnato (art. 9 delle norme di attuazione) individua le aree di protezione dei laghi sottoposte a vincolo paesaggistico, all'art. 1, quinto comma, delle stesse norme di attuazione, allegata alla legge provinciale appena citata, stabilisce che, in attesa che gli strumenti urbanistici subordinati vengano adeguati al piano urbanistico provinciale, le prescrizioni in essi contenute, ove siano incompatibili con le disposizioni del predetto piano ivi indicate (fra le quali è compreso l'art. 9), s'intendono sospese. In altre parole, per un verso, la norma di attuazione del piano urbanistico provinciale ora citata presuppone chiaramente che quel piano e, in particolare, l'impugnato art. 9, non abbiano un carattere immediatamente vincolante nei confronti dei privati, ma contengano, più semplicemente, indirizzi rivolti alle autorità pianificatorie subordinate; e, per altro verso, l'art. 9, non diversamente da quanto dispone l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce per le aree di protezione dei laghi situate nella Provincia di Trento un vincolo di destinazione, correlato alla protezione del paesaggio (v. relazione illustrativa, allegato *b*, approvata con la legge prov. n. 26 del 1987), volto a imprimere «un certo carattere a determinate categorie di beni identificabili a priori per caratteristiche intrinseche» (v. così sent. n. 56 del 1968, nonché sentt. nn. 79 del 1971, 9 del 1973, 202 del 1974, 106 e 245 del 1976, 648 del 1988).

Per l'uno e per l'altro degli aspetti ora considerati, si può concludere che, in relazione all'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge prov. n. 26 del 1987, mancano i presupposti per poter inquadrare le disposizioni ivi contenute all'interno della problematica dei vincoli espropriativi. Sicché deve ritenersi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della indennizzabilità dei vincoli previsti dalla norma impugnata.

4. — Per gli stessi motivi ora enunciati, viene meno la possibilità di ipotizzare eventuali lesioni del principio del giusto procedimento, pur a voler concedere che quest'ultimo sia deducibile dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Questa Corte, infatti, ha già precisato (v. sent. n. 143 del 1989) che, in ogni caso, l'applicabilità di quel principio è limitata ai procedimenti implicanti vincoli nei confronti dei privati, sempreché, ovviamente, non siano di natura «conformativa».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge della Provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0934

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE.

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calliarotide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LIGAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRACINA**
Libreria ALTEROCCHA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tullier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Latarza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	L. 296.000
semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 556.000
semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000
<i>N.B.</i> - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.		

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli digiudicati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. - *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000